



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 253 del 27/7/2015 recante:
"Modifica al Regolamento regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n. 39, recante: «Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.», pubblicata sul BUR n. 16 dell'11.9.2012, s.s. n. 2 dell'11.9.2012 e s.m.i. approvato con DGR n. 381/2013. Rettifica/integrazione e istituzione n. 2 Strutture Tecniche Straordinarie"

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/9/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/10/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	IV Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 20/10/2015

Testo del Provvedimento

Parere n. 10/10^ pag. 3

Normativa comunitaria

Direttiva dell'Unione Europea - Habitat - n 43 del 1992 pag. 34

Direttiva dell'Unione Europea n 79-409-CEE pag. 53

Normativa regionale

Regione Calabria - Legge n 39-2012 pag. 79

Regione Calabria - Regolamento di Attuazione alla legge regionale n 39-2012 pag. 81

DDG n 5192 del 30 aprile 2014 pag. 80

DDG n 6175/2015 pag. 86

Regione Calabria - Regolamento n 3/2008 pag. 89

Regione Calabria - Regolamento n 6-2012 pag. 124

Legge Regionale 13 maggio 1996 n 7 pag. 123

Regione Calabria - Legge n 18-2004 pag. 124

Art. 43 - Statuto della Regione Calabria - pag. 131



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

IV COMMISSIONE

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 253 DELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2015
RECANTE:"MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 3
SETTEMBRE 2012 , N. 39, RECANTE "ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI
VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI" PUBBLICATA SUL BUR N.16 DELL'01.09.2012 S.S.N.2
DELL'11.09.2012 E S.M.I. APPROVATO CON DGR N. 381/2013.
RETTIFICA/INTEGRAZIONE E ISTITUZIONE N.2 STRUTTURE TECNICHE
STRAORDINARIE".(PARERE N.10/10^).**

N.ro 10/10X^A4^A COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 64452 del 30.09.15Classificazione 01.15.01REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

Deliberazione n. 253 della seduta del 27/17/2015

Oggetto: Modifica al Regolamento Regionale di attuazione della l. r. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.", pubblicata sul BUR n. 16 dell'1.9.2012, s.s. n°2 dell'11.9.2012 e s.m.i. approvato con DGR n. 381/2013. Rettifica/Integrazione e Istituzione n. 2 Strutture Tecniche Straordinarie - Trasmissione alla IV Commissione Consiliare.

Assessore all'Ambiente: Antonietta Rizzo

Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio: Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

Dott. Ing. Domenico Pallaria

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Francesco Russo	Componente	X	
5	Antonietta Rizzo	Componente	X	
6	Roberto Musmanno	Componente	X	
7	Federica Roccisano	Componente	X	
8	Francesco Rossi	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale dott. Ennio Antonio Apicella.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di Settore

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1
DOTT. LUCIANO L. ROSSI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziella PALLIO

COMMISSIONE CONSILIARE

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

1. con L. R. 3.9.2012 n. 39 (pubblicata sul BURC n. 16 dell'1 settembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'11 settembre 2012), modificata con successive L. R. 30.10.2012 n. 49 (pubblicata sul BURC n. 20 del 2 novembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'8 novembre 2012) e L.R. 09.07.2013, n. 33 (pubblicata sul BUR n. 14 del 16 luglio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 18 luglio 2013), è stata istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A. I. A) e valutazione di incidenza (V. I.);
2. l'art. 1, comma 3 della medesima legge regionale dispone che "Con Regolamento da adottare da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, vengono disciplinati:
 - ✓ il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale;
 - ✓ i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;
 - ✓ l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali;
 - ✓ le modifiche all'attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i.;"
3. con DGR 381 del 31.10.2013 è stato approvato il predetto regolamento previo acquisizione del parere favorevole espresso dalla IV Commissione del Consiglio Regionale della Calabria nella seduta del 25.10.2013-- parere 64/9^;
4. con DDG. n.5192 del 30.04.2014 del Dipartimento Politiche dell'Ambiente è stata costituita la Struttura Tecnica di Valutazione ai sensi del predetto regolamento;
5. con l'art. 13 della L. R. n. 11 del 27.04.2015 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015 - BURC n. 27 del 27 aprile 2015 -) è stato aggiunto al comma 2, ultimo capoverso, dell'art.1 della L. R. 3 settembre 2012 n. 39 il seguente periodo: "la STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma";

CONSIDERATO l'arretrato accumulato dal Nucleo VIA-VAS IPPC negli anni pregressi e, conseguentemente, le difficoltà incontrate dall'istituita STV ad evadere tutte le pratiche ancora in giacenza;

RITENUTO che, stante il tempo trascorso, non è più possibile procrastinare le valutazioni di competenza del Dipartimento, necessarie al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori;

DATO ATTO che tra le istanze in giacenza vi sono richieste sia ad elevato rischio di perdita di finanziamento pubblico, anche afferenti al POR FESR Calabria, sia a concreto pericolo di interruzione dell'attività sia a rischio di scadenza dei termini di legge per la conclusione dell'iter di approvazione, ecc.;

RITENUTO necessario scongiurare tale eventualità che potrebbe dare luogo a possibili azioni risarcitorie nei confronti della Regione, analogamente a quanto accadrebbe con riferimento ai progetti per i quali il rilascio dei provvedimenti di competenza del Dipartimento Ambiente e Territorio è condizione indispensabile per l'accesso ai finanziamenti pubblici legati al POR FESR Calabria;

TENUTO CONTO che, peraltro, l'arretrato formatosi nel tempo ha anche inevitabili ripercussioni sul carico di lavoro della STV in carica, con conseguenti effetti negativi (c.d. "effetto a cascata") sulle istanze di recente presentazione, che sarebbero destinate a rimanere, in larga parte, inévase;

VALUTATO, a tal fine, necessario, quale possibile strumento di soluzione delle problematiche sopradescritte, attivarsi con Strutture Straordinarie, in particolare si ritiene utile istituire n. 2 Strutture di Valutazione aggiuntive e specialistiche;

CONSIDERATO che dette strutture andrebbero ad evadere le pratiche in carico alla STV alla data del 30.06.2015, concernenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS e Verifica di VAS), e di Valutazione di Incidenza (VI), sottraendo pertanto alla STV ordinaria circa metà delle pratiche in giacenza; in tal modo si renderebbe quindi più celere l'evasione delle istanze di Valutazione d'impatto Ambientale che restano in capo alla STV (VIA, verifica di VIA, VIA e AIA, VIA e VI, VAS e VIA, ecc.);

RITENUTO necessario, alla luce dell'intervenuta modifica legislativa sopracitata procedere alla modifica del Regolamento Regionale - di attuazione della l. r. 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI." - per l'istituzione delle strutture straordinarie di cui sopra;

CONSIDERATO, altresì, che è necessario procedere anche alla rettifica di alcuni refusi presenti nel testo del regolamento originario, nonché all'integrazione di alcune disposizioni dello stesso.

VALUTATO necessario approvare le Modifiche al "Regolamento Regionale di attuazione della l. r. 3 settembre 2012, n. 39, recante Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI., pubblicata sul BUR n. 16 dell'1.9.2012, s.s. n°2 dell'11.9.2012 e s.m.i. approvato con DGR n. 381/2013" indicate nell'allegato 1 al presente atto e, di conseguenza, disporre che il nuovo testo del predetto regolamento sia quello contenuto nell'allegato 2 al presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Regione Calabria e dell'art. 1 della L. R. n. 39/2012;

SU PROPOSTA conforme del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura interessata il cui Dirigente Generale Reggente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto

DELIBERA

Di approvare le Modifiche al "Regolamento Regionale di attuazione della l. r. 3 settembre 2012, n. 39, recante Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI., pubblicata sul BUR n. 16 dell'1.9.2012, s.s. n°2 dell'11.9.2012 e s.m.i. approvato con DGR n. 381/2013 (di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale) al fine di:

- istituire due Strutture Straordinarie di Valutazione, aggiuntive e specialistiche, per l'evasione delle pratiche in carico alla STV alla data del 31.12.2015, e concernenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS e Verifica di VAS) e di Valutazione di Incidenza (VI);
- rettificare i refusi ed inserire le integrazioni di alcune disposizioni presenti nel testo del regolamento in questione, come riportato nell'allegato 1;

Di approvare, pertanto, il testo del "Regolamento Regionale di attuazione della l. r. 3 settembre 2012, n. 39, recante Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.", (allegato 2 alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale), integrato con le modifiche sopra richiamate e nella sua stesura definitiva;


Di trasmettere il medesimo regolamento al Presidente del Consiglio Regionale per l'espressione del parere di cui all'art. 1 della L. R. 39/2012, da rendersi dalla competente Commissione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

Di demandare al Dipartimento Ambiente e Territorio gli adempimenti consequenziali all'entrata in vigore del medesimo regolamento;

Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Ambiente e Territorio, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

ALLEGATO 1 -

Modifica al Regolamento Regionale di attuazione della l. r. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.", pubblicata sul BUR n. 16 dell'1.9.2012, s.s. n°2 dell'11.9.2012 e s.m.i. approvato con DGR n. 381/2013

- a) Tutte le diciture "*Dipartimento Politiche dell'Ambiente*" presenti nel testo del Regolamento e, nello specifico, agli articoli:
- art. 2, punto 1 e 5;
 - art. 3, punto 3, 4, 6 e 7;
 - art. 4, punto 6;
 - art. 8, punto 5;
 - art. 9, punto 5;
 - art. 10, punto 4;
 - art. 11, punto 3;
 - art. 12;
- sono sostituite dalla seguente espressione: "*Dipartimento Ambiente e Territorio*"
- La dicitura "*Dipartimento Organizzazione Personale*" presente nel testo del Regolamento ai seguenti articoli:
- art. 3, punti 4, 5, 6, 7 e 8;
 - art. 12.
- è sostituita dalla seguente espressione "*Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli*"
- b) all'art.1 "oggetto e finalità" va aggiunto il seguente punto 2: "*Il presente regolamento disciplina inoltre le Strutture Tecniche Straordinarie di Valutazione (di seguito: STVS) istituite in via eccezionale ed in aggiunta alla Struttura di valutazione di cui al punto 1, con il compito di definire le pratiche arretrate riguardanti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VI) e di emettere i relativi pareri.*"
- c) all'art. 2 "Composizione della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VIA-VAS-IPPC-VI"
- al punto 1, dopo la dicitura le "funzioni di vicepresidente", la frase "ed è composta, oltre che dal Presidente e dal vicepresidente, da n°13 figure professionali" è integralmente sostituita dalla seguente: "ed è composta, oltre che dal Presidente, dal vice Presidente e da un rappresentante dell'ARPACAL, da n°12 figure professionali"- fermo il resto;
 - il punto n.1, lett. e) relativo al profilo professionale distinto dalla seguente dicitura: "n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale" è così integrato e sostituito : "n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE habitat e 79/409/CEE Uccelli";
 - il punto n.1, lett. f) relativo al profilo professionale distinto dalla seguente dicitura: "n. 1 componente con adeguata professionalità in tutela delle specie biologiche e della biodiversità" è così integrato e sostituito "n. 1 componente con adeguata professionalità in tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE habitat e 79/409/CEE Uccelli";
 - il punto n. 1 lett. k) relativo al profilo distinto con la dicitura "n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli" è soppresso.
 - il punto 3 al secondo capoverso dopo la parola "Dipartimento" è aggiunta la frase "ovvero ad un componente della STV" e all'ultimo rigo la parola "Nucleo" è sostituita con "STV";

◦ Dopo l'art. 2 è inserito l'art. 2 bis:

“Struttura Tecnica di Valutazione Straordinaria (STVS) VAS - VI -”

1. In ragione della straordinaria esigenza di procedere alla definizione delle pratiche arretrate riguardanti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VI), in via eccezionale - in aggiunta alla Struttura di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 - viene istituita per ciascuna delle procedure sopracitate una “STV Straordinaria”, con il compito di definizione dei relativi pareri.
2. Ciascuna Struttura Straordinaria di Valutazione sarà coordinata da un Dirigente con competenze in materia di valutazione ambientale, individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;
3. Le STVS sono presiedute dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio - sostituito, in caso di assenza, dai dirigenti coordinatori sopraindicati, i quali esercitano le funzioni di vicepresidente - e sono composte, oltre che dal Presidente e dal vice Presidente, dal rappresentante dell'ARPACAL e da massimo sette componenti individuati per le specifiche attività dal Dirigente Generale. Per la STVS VAS - ai soli fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS e in relazione alla valutazione dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale - la STVS è integrata con n°5 componenti previsti dal Disciplinare Operativo di cui alla DGR 624 del 23 dicembre 2011, che partecipano anche alle sedute di approvazione dei pareri;
4. I componenti che faranno parte di dette strutture dovranno essere in possesso delle necessarie professionalità progettuali, ambientali, economiche e giuridiche di seguito specificate:

Struttura Straordinaria di Valutazione delle procedure di VAS (STVS VAS):

- in materia di analisi e valutazione ambientale;
- in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- in materia in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- in materia di analisi costi-benefici;

Struttura Straordinaria di Valutazione delle procedure di VI (STVS VI)

- in materia di analisi e valutazione ambientale;
- in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
- in tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
- in materia di tutela delle specie Naturali;

I componenti vengono individuati nel rispetto del regolamento n.6/2012 sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 286 del 15/06/2012. Qualora le procedure di mobilità volontaria interna infra-dipartimentale ed extra-dipartimentale risultano essere state già espletate e concluse senza l'individuazione delle analoghe figure professionali indicate nel comma 1 dell'art.2, sarà attivata una procedura straordinaria di mobilità d'ufficio extradipartimentale con deroga al comma 2 dell'art.7 del citato regolamento n.6/2012 e contestuale procedura di mobilità esterna tra il personale indicato nel successivo comma 1 dell'articolo 3;

5. Il funzionamento delle STVS avverrà secondo quanto previsto dell'art. 4. Per ciascuna Struttura Straordinaria le funzioni di segretario di cui all'art.2 comma 3 sono svolte da uno dei componenti individuato dal Presidente;
6. Nell'ambito di ogni STV Straordinaria, nel caso in cui a conclusione delle procedure di costituzione alcuni profili professionali non risultano rinvenibili, per la specifica competenza, il Presidente potrà individuare un componente della Struttura di valutazione

- di cui al comma 1 dell'articolo 2 ovvero una figura Dirigenziale specialistica il quale partecipa alla espressione dei pareri. Le figure professionali individuate potranno far parte di una o più Strutture Straordinarie;
7. Ai componenti delle strutture straordinarie è riconosciuto un incentivo per la prestazione professionale tipica resa, da corrispondere secondo le modalità di cui ai punti 8 e 9 del presente articolo;
 8. La quota delle risorse introitate necessaria all'erogazione dell'incentivo di cui al precedente punto dovrà essere preventivamente comunicata, dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, al Settore Economico del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli, per l'inserimento, ai sensi del CCNL 5.10.2001, art. 4, comma 4, lett. c), nel Fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
 9. L'incentivo anzidetto non può superare il limite previsto dalla contrattazione decentrata integrativa e sarà corrisposto ad ogni singolo componente, in quote trimestrali, nella misura che sarà determinata sulla base della valutazione effettuata dal Presidente della Struttura Tecnica di Valutazione Straordinaria, secondo la vigente metodologia valutativa del personale dipendente.
 10. Le STV Straordinarie cessano l'attività con la definizione delle pratiche in carico alla STV alla data del 31/12/2015.

d) all'art. 3 "Individuazione dei componenti della S. T. V."

- il punto 9 è sostituito dal seguente "I componenti vengono nominati per un periodo di 3 anni, salvo revoca anticipata adeguatamente motivata. Il mancato raggiungimento dei target previsti dagli obiettivi assegnati annualmente dal Presidente può costituire motivo revoca."

e) all'art. 11 "Determinazione degli oneri per i procedimenti di Valutazione di Incidenza"

- al punto 2 la dicitura "€ 500,00 (cinquecento/00) per interventi di valore di valore fino ad € 200.000,00" è sostituita dalla seguente "€ 500,00 (cinquecento/00) per interventi di valore fino ad € 200.000,00".

f) l'art. 12 il titolo "Incentivo prestazione professionale tipica" è sostituito dal seguente "indennità alla STV", per come di seguito riportato:

1. In forza della l.r. n. 11/2015 - pubblicata sul BURC n. 27 del 27 aprile 2015 - la Struttura Tecnica di Valutazione è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario; pertanto, il trattamento economico aggiuntivo dei componenti e del segretario della STV è l'indennità prevista per le strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali di cui alla succitata l.r. n. 7/1996 articolo 5 e grava sul fondo previsto all'art. 1 comma 4 della l.r. n. 39/2012.
2. Il presente articolo non si applica alle figure dirigenziali a qualunque titolo facenti parte della STV e delle STVS.

ALLEGATO 2

**MODIFICA "REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE
DELLA L. R. 3 SETTEMBRE 2012, N. 39, RECANTE
"ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI."
PUBBLICATA SUL BUR N. 16 DELL'11.9.2012, S.S. n°2 DELL'11.9.2012"
RETTIFICA/INTEGRAZIONE ED ISTITUZIONE N. 2 STRUTTURE TECNICHE
STRAORDINARIE**

PARTE PRIMA: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA S.T.V.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito: STV) di cui all'art. 1 della L. R. Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.", pubblicata sul BUR n. 16 dell'11 settembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'11 settembre 2012, per come emendata dalla L. R. 30 ottobre 2012, n. 49 e dalla L. R. 9 luglio 2013, n. 33, e gli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui alla medesima legge regionale.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, le Strutture Tecniche Straordinarie di Valutazione (di seguito: STVS) istituite in via eccezionale ed in aggiunta alla Struttura di Valutazione di cui al comma 1, con il compito di definire le pratiche arretrate riguardanti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VI) e di emettere i relativi pareri.

Art. 2

Composizione della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VIA-VAS-IPPC-VI

1. La STV è presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio - sostituito, in caso di assenza, da un dirigente con competenze in materia di valutazione ambientale, individuato dal medesimo Dirigente Generale, il quale esercita le funzioni di vicepresidente, ed è composta - oltre che dal Presidente, dal vice Presidente e da un rappresentante dell'ARPACAL - da n°12 figure professionali, operanti a tempo pieno presso la struttura ed in possesso delle necessarie professionalità progettuali, ambientali, economiche e giuridiche di seguito specificate:
 - a) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
 - b) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
 - c) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
 - d) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
 - e) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
 - f) n. 1 componente con adeguata professionalità in tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
 - g) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;

- h) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;
 - i) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;
 - j) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
 - k) n. 1 componente con adeguata professionalità in materie chimiche;
 - l) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di energie alternative.
2. Ai soli fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS e in relazione alla valutazione dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale, la STV è integrata con n°5 componenti previsti dal Disciplinare Operativo di cui alla DGR 624 del 23 dicembre 2011 che partecipano anche alle sedute di approvazione dei pareri;
 3. Le funzioni di segreteria vengono attribuite dal Presidente della STV ad un dipendente del Dipartimento ovvero ad un componente della STV; ad esso spetta la redazione del processo verbale di ogni seduta, da cui risultino gli intervenuti, una descrizione sintetica dello svolgimento dei lavori, le conclusioni e le decisioni adottate, nonché - salvo diversa assegnazione - la ricezione delle pratiche con i relativi elenchi e la relativa documentazione all'esame della STV;
 4. Alle sedute e all'attività della STV, ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti o consulenti individuati dal Dirigente Generale nel rispetto dei limiti, anche di spesa, nonché delle procedure vigenti in materia, ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata, ivi compresa l'ARPACAL, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni la cui presenza sia prescritta dalla legge.
 5. Il Dipartimento Ambiente e Territorio definisce con ARPACAL le modalità relative al supporto dell'Agenzia in ordine ai procedimenti di cui al presente regolamento, nonché alla successiva attività di monitoraggio e controllo di competenza istituzionale della stessa Agenzia.

Art. 2 bis

Struttura Tecnica di Valutazione Straordinaria (STVS) VAS-VI"

1. In ragione della straordinaria esigenza di procedere alla definizione delle pratiche arretrate riguardanti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VI), in via eccezionale - in aggiunta alla Struttura di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 - viene istituita per ciascuna delle procedure sopracitate una "Struttura Tecnica di Valutazione Straordinaria", con il compito di definizione dei relativi pareri.
2. Ciascuna Struttura di Valutazione Straordinaria sarà coordinata da un Dirigente con competenze in materia di valutazione ambientale, individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;
3. Le STVS sono presiedute dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio - sostituito, in caso di assenza, dai dirigenti coordinatori sopraindicati, i quali esercitano le funzioni di vicepresidente - e sono composte, oltre che dal Presidente e dal vice Presidente, dal rappresentante dell'ARPACAL e da massimo sette componenti individuati per le specifiche attività dal Dirigente Generale. Per la STVS VAS - ai soli fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS e in relazione alla valutazione dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale - la STVS è integrata con n°5 componenti previsti dal Disciplinare Operativo di cui alla DGR 624 del 23 dicembre 2011, che partecipano anche alle sedute di approvazione dei pareri;
4. I componenti che faranno parte di dette strutture dovranno essere in possesso delle necessarie professionalità progettuali, ambientali, economiche e giuridiche di seguito specificate:
Struttura Straordinaria di Valutazione delle procedure di VAS (STVS VAS):

- o in materia di analisi e valutazione ambientale;
 - o in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
 - o in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
 - o in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale;
 - o in materia in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
 - o in materia di analisi costi-benefici;
- Struttura Straordinaria di Valutazione delle procedure di VI (STVS VI)
- o in materia di analisi e valutazione ambientale;
 - o in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
 - o in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
 - o in tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
 - o in materia di tutela delle specie Naturali;

- I componenti vengono individuati nel rispetto del regolamento n.6/2012 sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta Regionale approvato con DGR n. 286 del 15/06/2012. Qualora le procedure di mobilità volontaria interna infra-dipartimentale ed extra-dipartimentale risultano essere state già espletate e concluse senza l'individuazione delle analoghe figure professionali indicate nel comma 1 dell'art.2, sarà attivata una procedura straordinaria di mobilità d'ufficio extradipartimentale con deroga al comma 2 dell'art. 7 del citato regolamento n.6/2012 e contestuale procedura di mobilità esterna tra il personale indicato nel successivo comma 1 dell'articolo 3;
5. Il funzionamento delle STVS avverrà secondo quanto previsto dell'art. 4. Per ciascuna Struttura Straordinaria le funzioni di segretario di cui all'art. 2 comma 3 sono svolte da uno dei componenti individuato dal Presidente;
 6. Nell'ambito di ogni STVS, nel caso in cui a conclusione delle procedure di costituzione alcuni profili professionali non risultano rinvenibili, per la specifica competenza, il Presidente potrà individuare un componente della Struttura di Valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 ovvero una figura Dirigenziale specialistica il quale partecipa alla espressione dei pareri. Le figure professionali individuate potranno far parte di una o più strutture straordinarie;
 7. Ai componenti delle strutture straordinarie è riconosciuto un incentivo per la prestazione professionale tipica resa, da corrispondere secondo le modalità di cui ai punti 8 e 9 del presente articolo;
 8. La quota delle risorse introitate necessaria all'erogazione dell'incentivo di cui al precedente punto dovrà essere preventivamente comunicata, dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, al Settore Economico del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli, per l'inserimento, ai sensi del CCNL 5.10.2001, art. 4, comma 4, lett. c), nel Fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
 9. L'incentivo anzidetto non può superare il limite previsto dalla contrattazione decentrata integrativa e sarà corrisposto ad ogni singolo componente, in quote trimestrali, nella misura che sarà determinata sulla base della valutazione effettuata dal Presidente della Struttura Tecnica di Valutazione Straordinaria, secondo la vigente metodologia valutativa del personale dipendente.
 10. Le STVS cessano l'attività con la definizione delle pratiche in carico alla STV alla data del 31/12/2015.

Art. 3

Individuazione dei componenti della STV

1. I componenti della STV devono possedere conoscenze specifiche ed esperienza adeguata, preferibilmente con frequente aggiornamento, in relazione alla specifica branca scientifica

- per come individuata nel precedente articolo 2. Essi vengono individuati tra il personale dipendente di categoria D, appartenente ai ruoli della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, delle Aziende Sanitarie Provinciali, dell'ARPA.Cal. e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001 s.m.i. I dipendenti estranei ai ruoli della Giunta vengono assegnati alla STV tramite comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione, nel rispetto dei presupposti nonché dei vincoli e dei limiti, ivi compresi quelli numerici e finanziari, previsti dal vigente ordinamento, in particolare quelli di cui all'art. 10 *bis* della L. R. 11 agosto 2004, n. 18 s.m.i.
2. L'individuazione dei componenti viene effettuata nel rispetto del regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta Regionale approvato con DGR n. 286 del 15/06/2012 - salvo deroga alla previsione di cui all'art. 7 comma 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa di legge in materia e, per quanto di competenza, ai contratti collettivi di lavoro in materia di comandi, distacchi o istituti analoghi.
 3. In via preliminare, per l'individuazione delle professionalità esistenti sulla base delle competenze possedute il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio verifica ed espleta la mobilità all'interno del Dipartimento; a tal fine, viene incluso il personale di agenzie, aziende ed enti sub regionali collocato in comando nel medesimo Dipartimento alla data di avvio della mobilità, i quali, anche qualora collocati nella STV, mantengono il regime di comando.
 4. Relativamente ai profili non ricoperti con la procedura di cui al comma 3, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio richiede al Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli l'attivazione di un procedimento di mobilità, estesa ai Dipartimenti della Giunta Regionale, mediante apposita manifestazione d'interesse; in tale richiesta vengono indicate le professionalità necessarie nelle materia di competenza previste nel precedente art. 2 e gli altri elementi ritenuti utili per lo svolgimento della procedura, ivi compresi quelli in materia di benefici ed incentivazione economica.
 5. Il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 4, indice apposita manifestazione d'interesse, ai sensi del precedente comma 2, con l'indicazione delle professionalità necessarie in relazione alle materie di competenza, degli eventuali altri titoli ritenuti utili, dei criteri di scelta basati sulle competenze professionali e dei benefici economici che potranno essere assegnati ai componenti della STV.
 6. Decorsi 15 giorni dall'indizione della manifestazione d'interesse di cui al precedente comma 5, il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli comunica il relativo esito; qualora le candidature per uno o più profili siano superiori rispetto ai posti da occupare, redige e trasmette al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio un elenco, distinto per specifica professionalità, con allegato curriculum professionale ed attestazione del profilo professionale di appartenenza di ciascun interessato. Ove sussistano motivi di opportunità, la manifestazione di interesse di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere rinnovata o prorogata.
 7. Per i profili non ricoperti con il procedimento di mobilità di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli provvede, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, alla mobilità d'ufficio di cui al sopra citato regolamento regionale.
 8. Per i profili non ricoperti con i procedimenti di cui ai commi precedenti, il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli può attivare le procedure di legge - comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione ai sensi della disciplina vigente e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo - per acquisire le professionalità appartenenti ai ruoli del Consiglio Regionale e degli enti di cui al comma 1.

9. I componenti vengono nominati per un periodo di 3 anni, salvo revoca anticipata adeguatamente motivata. Il mancato raggiungimento dei target previsti dagli obiettivi assegnati annualmente dal Presidente può costituire motivo revoca.

Art. 4

Funzionamento della S T V

1. L'attività della STV si articola, di norma, in attività istruttorie preliminari alla valutazione ed attività di valutazione plenaria.
2. Le attività istruttorie preliminari, che possono essere omesse qualora il Presidente lo ritenga opportuno, sono effettuate da gruppi di lavoro individuati dal Presidente in seno ai componenti della STV. Nell'ambito dei componenti del gruppo di lavoro, il Presidente nomina un coordinatore che assume le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 s.m.i. e della cui costituzione si dà atto nel relativo verbale.
3. Le attività di valutazione plenaria sono effettuate in apposite sedute della STV, convocate, dal Presidente, anche mediante calendario periodico. La STV non costituisce un organo collegiale perfetto e le relative sedute sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti nominati. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente distribuisce, tenuto conto delle professionalità in relazione all'oggetto della valutazione, le pratiche tra i componenti della STV, singoli o per gruppi di lavoro per come definiti dal comma 2; inoltre, può istituire gruppi di lavoro per le attività di interesse della STV, individuando un componente del gruppo con funzioni di coordinamento interno;
5. Per lo svolgimento dei propri compiti e nel rispetto della vigente normativa in materia, la STV ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.
6. Al fine del suo funzionamento le somme introitate dalla Regione quali oneri istruttori previsti agli artt. 8,9,10,11 - fatto salvo quanto necessario per le finalità di cui al successivo art.12 - potranno essere destinate all'acquisto di arredi e strumentazione informatica. Alle procedure di acquisto e di liquidazione provvederà il dirigente competente del Dipartimento Ambiente e Territorio nel rispetto della normativa in materia

Art. 5

Attività valutativa della STV

1. Alla STV, in relazione ai procedimenti di valutazione ambientale, sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) svolgere disamina istruttoria dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità (*screening*) a VIA e a VAS, a valutazione di impatto ambientale, a valutazione di incidenza e a valutazione ambientale strategica, secondo l'ordine predisposto sulla base dell'elenco trasmesso periodicamente al Presidente dagli uffici competenti del Dipartimento;
 - b) esprimere parere, terminata la disamina istruttoria, in relazione alle fasi di:
 - a) verifica di assoggettabilità (*screening*);
 - b) definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (*scoping*);
 - c) valutazione di impatto ambientale;
 - d) Valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i SIC e le ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 s.m.i.;
 - e) valutazione ambientale strategica;

- c) esprimere pareri, ove richiesto, in merito alle attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti.
- 2. La STV ha inoltre il compito di:
 - a) esprimere parere ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale;
 - b) supportare il Dipartimento per definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi ambientali;
 - c) supportare il Dipartimento per effettuare proposte all'Autorità Competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure;
 - d) coadiuvare l'Autorità Competente nell'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati.

Art. 6

Attività di disamina istruttoria della STV

1. La disamina istruttoria e la valutazione della STV consistono nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi ambientali e favoriscono il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente.
2. Per l'adeguato svolgimento di tali attività, la STV acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione ai singoli procedimenti.
3. Per lo svolgimento di quanto previsto nel presente regolamento, la STV può invitare il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'attività istruttoria, sia in sede di gruppo di lavoro che in sede plenaria, invitando eventualmente anche gli enti competenti ed il pubblico interessato.
4. La disamina istruttoria e la valutazione hanno le seguenti finalità:
 1. accertare l'idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;
 2. esaminare dichiarazioni, certificazioni ed ulteriore documentazione relative:
 - a) alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;
 - b) alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
 3. valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
 4. valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;
 5. valutare la coerenza delle alternative esaminate;
 6. valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.
5. Nell'ambito dell'attività di disamina istruttoria e della valutazione plenaria, la STV può procedere, ove ritenuto necessario o opportuno:
 1. ad accertamenti di ufficio per le finalità di cui al precedente comma 2;
 2. ad espletare eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente, nel rispetto della disciplina in materia di gestione del personale dipendente;
 3. a richiedere al committente o all'autorità proponente atti, documenti ed informazioni relativi al progetto o allo studio ambientali.

Art. 7

Competenze ulteriori della STV in materia di AIA

1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ferme restando le competenze degli uffici preposti del Dipartimento in ordine al procedimento, la STV ha i seguenti compiti:
 - a) esamina le domande pervenute e trasmesse dal Dipartimento, in particolare verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto e/o richieste dall'autorità competente, le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico connesso al rilascio dell'AIA;
 - b) segnala al Dipartimento l'eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - c) predispone ed effettua eventuali verifiche e sopralluoghi, nel rispetto della disciplina in materia di gestione del personale dipendente;
 - d) elabora un documento contenente gli elementi tecnico-scientifici e giuridici necessari per la predisposizione dell'AIA, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi;
 - e) svolge attività di supporto alla Direzione Generale e ai Settori interessati, ove richiesto su specifiche questioni attinenti alle materie di competenza della STV.
2. Qualora una pratica sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale (VIA), la STV svolge, oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8

Determinazione degli oneri nei procedimenti di valutazione ambientale

1. Con riferimento ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), gli oneri istruttori dovuti sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile, specificati per come segue:
 - a. la parte fissa è quantificata in € 800,00 (ottocento/00) per ogni istanza;
 - b. la parte variabile è determinata in misura pari allo 0,0005 (0,5 x mille) del valore dell'opera (costituito dalla somma del costo dei lavori, delle opere di mitigazione e delle spese generali). Il costo complessivo dell'opera, per come ora determinato, viene attestato nel quadro tecnico-economico redatto e sottoscritto dal tecnico progettista e controfirmato dal legale rappresentante della ditta proponente).
2. Con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), gli oneri istruttori dovuti sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile, determinati per come segue:
 - a. la parte fissa è quantificata in € 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni istanza;
 - b. la parte variabile è determinata in misura pari allo 0,001 (1 x mille) del valore dell'opera (costituito dalla somma del costo dei lavori, delle opere di mitigazione e delle spese generali). Il costo complessivo dell'opera, per come ora determinato, viene attestato nel quadro tecnico-economico redatto e sottoscritto dal tecnico progettista e controfirmato dal legale rappresentante della ditta proponente).
3. Qualora, all'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), venga stabilito di sottoporre il procedimento a VIA, dagli oneri istruttori determinati a norma del comma 2 del presente articolo viene detratto l'importo degli oneri istruttori versati per la verifica di assoggettabilità a norma del comma 1 del presente articolo.
4. Gli oneri istruttori per le varianti progettuali sono dovuti, all'atto della presentazione dell'istanza, in misura fissa, determinati in € 500,00 (cinquecento/00). Ove l'amministrazione ravvisi la sostanzialità della variante, gli oneri dovuti sono il 30% di

- quelli dovuti per il procedimento originario di compatibilità ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA); in tal caso, gli oneri già versati in sede di istanza sono computati quali acconto.
5. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.
 6. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

Art. 9

Determinazione degli oneri per i procedimenti di valutazione ambientale strategica

1. Per l'istruttoria di piani o programmi da assoggettare a verifica di assoggettabilità o a VAS, gli oneri da versare da parte dell'autorità procedente o del proponente sono determinati in funzione delle caratteristiche del piano o del programma da valutare, secondo i criteri e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, vengono determinati i seguenti oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del rapporto preliminare ambientale o del progetto:
 - a. per piani e programmi relativi a piccole aree o per varianti parziali di piani e programmi, gli oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sono dovuti in misura fissa, che viene determinata in € 1.000,00 (mille/00).
 - b. ove la verifica di assoggettabilità a VAS interessi progetti anche non esecutivi, gli oneri istruttori vengono determinati sulla base del valore dell'opera da realizzare, per come determinato dall'art. 8, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., o dall'art. 11 relativamente alla Valutazione d'incidenza. Ove venga attivato il procedimento di V.A.S., l'importo sarà portato eventualmente a congruaggio con quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Con riferimento al procedimento di VAS, gli oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del rapporto preliminare ambientale, vengono determinati in misura fissa per come segue:
 - a. € 1.000,00 (mille) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - b. € 2.000,00 (duemila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.000 15.000 abitanti;
 - c. € 4.000,00 (quattromila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.000 50.000 abitanti;
 - d. € 5.000,00 (cinquemila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
4. Per le altre tipologie di piani, diversi dai PSC/PSA, il calcolo delle spese istruttorie dovranno essere determinate sulla base del range di popolazione asservita secondo le determinazioni sopra indicate.
5. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale

- vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.
6. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

Art. 10

Determinazione degli oneri per i procedimenti di Autorizzazione integrata ambientale

1. Le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze di AIA di competenza regionale sono definite dall'Allegato A) al presente regolamento. In ogni caso, le somme versate ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i. si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere l'eventuale conguaglio ove dall'applicazione delle tariffe risulti una differenza.
2. Qualora un medesimo procedimento comprenda AIA e VIA, gli oneri istruttori sono determinati dalla somma degli oneri istruttori per i relativi singoli procedimenti.
3. Per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 337 del 22 Luglio 2011.
4. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, anche in merito alle volture. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.

Art. 11

Determinazione degli oneri per i procedimenti di Valutazione di Incidenza

1. Gli oneri istruttori relativi alla procedura di valutazione di incidenza sono a carico del proponente. A tal fine, contestualmente alla presentazione del piano, programma o progetto per la valutazione di incidenza, il proponente deve allegare una dichiarazione attestante il valore dell'intervento.
2. L'importo è dovuto in somma fissa, secondo i parametri di seguito specificati:
 € 500,00 (cinquecento/00) per interventi di valore fino ad € 200.000,00;
 € 1.000,00 (mille/00) per interventi di valore compreso tra € 200.000,00 ed € 1.000.000,00;
 € 3.000,00 (tremila/00) per interventi di valore superiore ad € 1.000.000,00.
3. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo, specificando i documenti la cui assenza, incompletezza o inesattezza determini irricevibilità o inammissibilità dell'istanza, nonché le modalità di versamento degli oneri istruttori.
4. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

ART. 12

Indennità alla STV

1. In forza della l.r. n. 11/2015 - pubblicata sul BURC n. 27 del 27 aprile 2015 - la Struttura Tecnica di Valutazione è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti

Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, pertanto, il trattamento economico aggiuntivo dei componenti e del segretario della STV è l'indennità prevista per le strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali di cui alla succitata l.r. n. 7/1996 articolo 5 e grava sul fondo previsto all'art. 1 comma 4 della l.r. n. 39/2012.

2. Il presente articolo non si applica alle figure dirigenziali a qualunque titolo facenti parte della STV e delle STVS.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI IN TEMA DI ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Abrogazioni al Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, s.m.i.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.:
 - a) art. 6, relativamente ai commi 1 e 2-*bis*;
 - b) art. 9, commi 1, 2, 2-*bis* e 3;
 - c) art. 19;
 - d) art. 35, relativamente al comma 2.
2. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della STV sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.:
 - a) art. 2, relativamente ai commi 3 e 4;
 - b) art. 3;
 - c) art. 3-*bis*, introdotto con DGR n. 701 del 29.10.2010;
 - d) art. 11, relativamente al comma 1;
 - e) art. 17;
 - f) art. 18;
 - g) art. 18-*bis*, introdotto con DGR n. 701 del 29.10.2010;
 - h) art. 21, relativamente al comma 6;
 - i) art. 29;
 - j) art. 34;
 - k) art. 34-*bis*, introdotto con DGR n. 701 del 29.10.2010;
 - l) art. 36, relativamente al comma 5.
3. A decorrere dall'entrata in funzione della STV, ogni riferimento al Nucleo VIA-VAS-IPPC del medesimo regolamento n. 3/2008 deve intendersi alla STV

Art. 14

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. Gli artt. 4, 5, 6, 7 e 13 comma 2, si applicheranno contestualmente all'effettiva entrata in funzione della STV.

Allegato A (rif. art. 10)

**MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE DA VERSARE PER LE ISTANZE
ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI AIA REGIONALE, AI SENSI DEL TITOLO IIIbis DEL
DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i. (ex D.Lgs 59/2005)**

Premessa

Nel presente allegato vengono fornite le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istruttorie AIA di competenza regionale, in attuazione della normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (ora D.Lgs 152/06, ex D. Lgs. n. 59/05) e nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento".

Tali specifiche sono, in particolare, previste ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.M. 24/04/08 il quale prevede che "Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs 59/05".

Criteri interpretativi per gli elementi da considerare ai fini del calcolo della tariffa

La tariffa è calcolata con riferimento all'intero impianto oggetto della domanda AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse e non, come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che lo compongono.

Adeguamento dei punti 2 e 3 degli allegati I e II al D.M. 24/04/08

Nella determinazione del numero di emissioni e degli inquinanti, di cui alle voci C_{n1a} e C_{H2O} , il proponente è tenuto ad adottare i seguenti criteri:

- i punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in AIA, nel quale saranno conteggiate in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento. Vanno escluse dal conteggio delle "fonti di emissioni in aria" le emissioni in atmosfera provenienti da impianti o attività indicate all'art. 269, comma 14, ed all'art. 272, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno inseriti nel conteggio gli scarichi idrici soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte o da acque di seconda pioggia;
 - c) scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura per la sicurezza della stessa o del corpo idrico superficiale o della falda sotterranea;
 - d) da scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.
- il numero di inquinanti da considerare come significativi sono quelli inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, distinguendo fra quelli da regolamentare in AIA ai fini di contenimento/riduzione degli impatti, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio), avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili" e nei Brefs comunitari, indipendentemente dal loro stato di approvazione. Se un

inquinante compare in più di un punto di emissione viene conteggiato una sola volta.

Sulla base di quanto sopra il gestore è tenuto a calcolare, una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico (*C_{aria}*) e inquinamento delle acque (*C_{H2O}*), utilizzando la seguente metodologia:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella corrispondente ricavando la cifra ad esso relativa;
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento.

Adeguamento del punto 4:

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del D.M. 24/04/08, devono essere considerate le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima autorizzata dell'impianto. Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 300 € nel caso di rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA (allegato I al D.M. 24/04/08), mentre la tariffa forfetaria viene ridotta a 150 € per le istruttorie connesse a rinnovo di AIA (allegato II al D.M. 24/04/08).

Adeguamento del punto 5:

Nella determinazione dei costi istruttori per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale (*CC_A*, *CR_A*, *CE_M*, *CO_A*, *CS_T* e *CR_A*), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella tabella inerente gli impianti tipicamente interessati di cui al medesimo punto n. 5 dell'allegato I al D.M. 24/04/2008.

Adeguamento del punto 6:

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS i costi istruttori sono ridotti degli importi indicati nelle relative tabelle (*C_{SGA}*), che non sono cumulabili tra loro, con riferimento al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale.

Adeguamento singole voci di tariffa di cui all'Allegato I al D.M. 24/04/08

"Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e/o aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame"

Adeguamento del costo istrutorio di cui al Punto I: C_D

La tariffa relativa al costo istrutorio per l'acquisizione e la gestione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (*C_D*), è ridotta a 2.000,00 € per gli "impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato V del D. Lgs. 59/05) e ricadenti nella definizione di Grandi imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese". La tariffa *C_D* è ulteriormente ridotta a 1.000,00 € per gli "impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato V del D. Lgs. 59/05) e ricadenti nella definizione di Medie e Piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE" e a 500,00 € per le "Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05)"; resta invece confermato in 2.500,00 € il costo istrutorio *C_D* per le categorie di grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m. ed i..

<i>Tipo impianto</i>		<i>Cd</i>
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato V del D. Lgs. 59/05).	Grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m.i. (art. 6 e 8)	2.500,00 €
	Grandi imprese	2.000,00 €
	Medie e Piccole imprese	1.000,00 €
	Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05))	500,00 €

Per l'identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25/02/04 che include la "definizione di microimprese, piccole e medie imprese" contenuta nella Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE.

Costi istruttori di cui ai Punti 2 (CARIA), 3 (CH2O), 4 (CRP e CRNP), 5 (CCA, CRI, CEM, COD, CST, e CRA)

Le varie componenti delle voci di tariffa da versare saranno quindi pari, secondo i criteri di cui alla Parte Prima, agli importi indicati nelle tabelle seguenti.

Costo istrutorio di cui al Punto 2: CARIA

Numero di sostanze inquinante tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Numero di fonti di emissione in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante			200,00			
da 1 a 4 inquinanti	800,00	1.250,00	2.000,00	3.000,00	4.500,00	12.000,00
da 5 a 10 inquinanti	1.500,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	20.000,00
da 11 a 17 inquinanti	3.000,00	7.500,00	12.000,00	16.500,00	20.000,00	33.000,00
più di 17 inquinanti	3.500,00	8.000,00	16.000,00	30.000,00	34.000,00	49.000,00

Costo istrutorio di cui al Punto 3: CH2O

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	50,00	100,00		400,00
da 1 a 4 inquinanti	950,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00
da 5 a 7 inquinanti	1.750,00	2.800,00	4.200,00	8.000,00
da 8 a 12 inquinanti	2.300,00	3.800,00	5.800,00	10.000,00
da 13 a 15 inquinanti	3.500,00	7.500,00	15.000,00	29.000,00
più di 15 inquinanti	4.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00

Costo istrutorio di cui al Punto 4: CRP e CRNP

Tonnellate/giorno oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	500,00	1.000,00	2.200,00	3.200,00	5.000,00	CRP

Rifiuti non pericolosi	0	250,00	500,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	CRnP
------------------------	---	--------	--------	----------	----------	----------	------

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 300 €.

Costo istruttorio di cui al Punto 5:

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttorio
Clima acustico *	CCA	1.750,00
Tutela quantitativa della risorsa idrica	CRI	3.500,00
Campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di competenza statale)	Cem	=====
Odori	Cod	700,00
Sicurezza del territorio	CST	1.400,00
Ripristino ambientale	CRA	5.600,00

* Per la componente "Clima acustico", si utilizzino i seguenti ulteriori criteri:

- Per impianti a cui è stato prescritto nell'ambito del rilascio dell'AIA un piano di risanamento acustico, il CCA è da considerarsi pari a 1.750,00 euro.
- Per impianti cui è stata prescritta una nuova indagine acustica CCA è da considerarsi pari a 1.000,00 euro.
- Per tutti gli altri impianti, rientranti nella tabella seguente, CCA è da considerarsi pari a 700,00 euro.

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero
Sicurezza del territorio	di carcasce, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 D. Lgs. 152/06
Ripristino ambiente	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti Csga e per particolari forme di presentazione della domanda CDom

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del D.M. 24/4/2008, le modalità di riduzione del costo Csga, per gli impianti che sono certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, sono rideterminate nel seguente modo:

1. *Impianti certificati UNI EN ISO 14001*: $C_{SGA} = \{ [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (CCA + CRI + CEM + Cod + CST + CRA)^*] \times 0.10 \} \text{€}$

2. *Impianti registrati EMAS*: $C_{SGA} = \{ [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (CCA + CRI + CEM + Cod + CST + CRA)^*] \times 0.25 \} \text{€}$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Ove la riduzione ottenuta applicando le formule sopra riportate risulti inferiore alla corrispondente cifra fissata dal D.M. 24/04/2008, viene applicata la riduzione prevista secondo quanto sancito dal D.M. stesso.

Per quanto riguarda la "Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda" C_{Dom} si applica quanto previsto nella tabella riportata al punto 6 dell'Allegato I al D. M. 24/04/2008.

La tariffa complessiva per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$T_{II} = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Tariffa istruttoria per rilascio e aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale per modifica sostanziale

La tariffa istruttoria relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale (T_{Ims}) è calcolata secondo le indicazioni fornite in precedenza tenendo, peraltro, presente che: si considerano solo le attività interessate dalla modifica sostanziale e non l'intero impianto, come indicato al punto 7 dell'allegato I al D.M. 24/4/2008.

Inoltre, si applica una riduzione del 10% alla tariffa finale (T_{II}) calcolata secondo i criteri definiti nella presente parte seconda.

Pertanto: $T_{Ims} = T_{II} \times 0.90$

Adeguamento singole voci di tariffa di cui all'Allegato II al D.M. 24/04/08

"Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale"

Secondo la metodologia seguita dal Ministero nella redazione del DM 24/04/2008, le singole voci di tariffa contenute nelle tabelle dell'allegato II sono pari esattamente al 50% delle corrispondenti singole voci di tariffa contenute nelle tabelle dell'allegato I.

Pertanto le voci di tariffa da applicare nelle fasi istruttorie delle domande di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale, sono tutte da intendersi pari al 50% di quanto riportato nella precedente parte relativa alle tariffe per il rilascio di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ivi comprese le riduzioni previste.

La tariffa complessiva per il rinnovo di autorizzazione integrata ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$T_{II} = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Adeguamento all'Allegato III al D.M. 24/04/08

"Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame"

In relazione a quanto riportato all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi (ex art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005)

si individuano le seguenti tipologie di modifiche non sostanziali:

- a) modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- b) modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Per le modifiche che comportano l'aggiornamento dell'atto, la tariffa è calcolata nel seguente modo:

	Tipo impianto	
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05)	2.000 €	Grandi imprese*
	1.500 €	Medie, Piccole imprese* e allevamenti

* ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE.

Le modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'atto, oggetto di sola comunicazione, non sono soggette a tariffa.

Adeguamento delle tariffe relative ai controlli

Adeguamento all'Allegato IV al D.M. 24/04/08

"Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (articolo 3, comma 2)"

La tariffa del singolo controllo Tc è calcolata in base ai seguenti criteri:

- a. per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto n. 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) la tariffa dovuta per la necessaria attività di controllo è stabilita nell'importo fisso di Tc = 800 euro.
- b. per tutti gli altri tipi di impianti, la tariffa Tc è pari al maggiore dei seguenti

importi:

-1.500 €

$-[C_{aria} + CH_2O + CRIP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + Col + CST + CRA)] \times 0,10 \text{ €} + 100 \text{ €}$

dove i coefficienti dei costi istruttori sono quelli indicati nelle tabelle individuate nel presente provvedimento.

Calcolo della riduzione dei costi in presenza di un Sistema di Gestione Ambientale

Per le aziende in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS, è prevista una riduzione pari rispettivamente al 10% e al 25% della tariffa complessiva Tc; in pratica, la riduzione viene calcolata moltiplicando la tariffa Tc rispettivamente per 0,10 e 0,25.

Criteri generali per il calcolo della tariffa dovuta per i controlli

La tariffa è calcolata sulla base delle componenti ambientali e gestionali inserite nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato in sede autorizzativa dall'autorità competente. Il proponente, tenendo presenti i criteri esposti per l'individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi, calcola le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico e di inquinamento delle acque nel modo seguente:

i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC); ad ogni raggruppamento si applica la tabella corrispondente dell'allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, così come specificate dal presente provvedimento, ricavando l'importo ad esso relativo; la tariffa è calcolata come sommatoria degli importi ottenuti per ogni raggruppamento.

Adeguamento delle Tabelle IV.3 e IV.4

Per quanto concerne i costi inerenti la componente rifiuti (tabella IV.3 del D.M. 24/04/08) e le ulteriori componenti ambientali da considerare (tabella IV.3 del D.M. 24/04/08), si applicano integralmente le considerazioni e le specifiche sopra riportate relative ai punti 4 e 5 all'Allegato I al D.M. 24/04/08.

Tariffa relativa ai controlli previsti dall'Allegato V al D.M. 24/04/08

"Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi"

La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 24 aprile 2008, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008 medesimo. Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008, sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario dell'ARPA Calabria. Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 24 aprile 2008, e quelle in uso nei laboratori ARPACal non siano coincidenti, seppure ugualmente certificate, l'attività/parametro sono eseguite secondo le metodiche ARPACal, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 24 aprile 2008. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.M. stesso, le tariffe dei controlli programmati sono versati direttamente ad ARPACal, in base alle modalità di calcolo e versamento descritte dall'Agenzia.

Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39
Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.
 (BUR n. 16 dell'1 settembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'11 settembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 30 ottobre 2012, n. 49, 9 luglio 2013, n. 33 e 27 aprile 2015, n. 11)

Art. 1

(Struttura Tecnica di Valutazione (S. T. V.))

1. Per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A. I. A.) e valutazione di incidenza (V. I.) - è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S. T. V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente.
2. La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente presieduta dal Dirigente Generale del medesimo, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui una unità in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria, dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione. *La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma.¹*
3. Con Regolamento da adottare da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, vengono disciplinati:
 - a) il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale;
 - b) i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;
 - c) l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali.
 - d) le modifiche all'attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i.

¹ Periodo aggiunto dall'art. 13, comma 1 della L.R. 27 aprile 2015, n. 11.

4. Con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6, viene istituito un apposito fondo destinato al funzionamento della S.T.V.^{2 3} I criteri relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del relativo fondo vengono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3.
5. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. di cui al presente articolo ed anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), il Nucleo VIA-VAS-IPPC, incardinato presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è automaticamente soppresso ed i relativi rapporti con i componenti esterni sono risolti di diritto da pari data.
6. Con regolamento della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento. Il medesimo regolamento può demandare la definizione di aspetti di dettaglio a provvedimenti amministrativi del Dirigente Generale del competente Dipartimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le tariffe istruttorie versate alla Regione Calabria, per come definite ai sensi del presente comma. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri istruttori, di cui ai precedenti commi, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 3.2.01.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

²L'art. 1, comma 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 33 sostituisce le parole «all'acquisto di attrezzature informatiche, attività di supporto alla S.T.V. su interventi particolarmente complessi.» con le parole «al funzionamento della S.T.V.».

³Periodo soppresso dall'art. 1, comma 1 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 49 che precedentemente così recitava: «e per la remunerazione del personale impegnato nelle attività della struttura che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato secondo le incentivazioni previste dalla contrattazione collettiva.».

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE ⁽¹⁾.

Direttiva del Consiglio

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con [D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#).

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la [decisione 2008/23/CE](#), la [decisione 2008/24/CE](#), la [decisione 2008/25/CE](#), la [decisione 2008/26/CE](#), la [decisione 2009/90/CE](#), la [decisione 2009/91/CE](#), la [decisione 2009/93/CE](#), la [decisione 2009/94/CE](#), la [decisione 2009/95/CE](#), la [decisione 2009/96/CE](#), la [decisione 2009/1001/UE](#), la [decisione 2010/42/UE](#), la [decisione 2010/43/UE](#), la [decisione 2010/44/UE](#), la [decisione 2010/45/UE](#), la [decisione 2010/46/UE](#), la [decisione 2011/62/UE](#), la [decisione 2011/63/UE](#), la [decisione 2011/64/UE](#), la [decisione 2011/84/UE](#), la [decisione 2011/85/UE](#), la [decisione 2011/86/UE](#), la [decisione 2012/9/UE](#), la [decisione 2012/10/UE](#), la [decisione 2012/11/UE](#), la [decisione 2012/12/UE](#), la [decisione 2012/13/UE](#) e la [decisione 2012/14/UE](#).

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della [direttiva 79/409/CEE](#) del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della [direttiva 79/409/CEE](#) è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronese, mediterranea, pannonica e steppica ⁽⁴⁾.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto l), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

(4) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al [trattato 16 aprile 2003](#) e successivamente così sostituito dall'allegato della [direttiva 2006/105/CE](#).

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della [direttiva 79/409/CEE](#).

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4 ⁽⁵⁾

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove ⁽⁶⁾ regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 ⁽⁷⁾.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

(5) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della [decisione 2002/11/CE](#), gli allegati 1, 2 e 3 della [decisione 2004/798/CE](#), gli allegati 1, 2 e 3 della [decisione 2005/101/CE](#) e l'allegato della [decisione 2008/966/CE](#), in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(6) Numero così sostituito dall'allegato della [direttiva 2006/105/CE](#).

(7) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al [trattato 16 aprile 2003](#).

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'[allegato 1 della decisione 2006/613/CE](#) che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della [decisione 2008/95/CE](#) che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della [decisione 2008/218/CE](#) che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della [decisione 2008/335/CE](#) che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della [direttiva 79/409/CEE](#), per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della [direttiva 79/409/CEE](#), qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;

d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20 ⁽⁸⁾

La Commissione è assistita da un Comitato.

⁽⁸⁾ Articolo così sostituito dall'allegato III del [regolamento \(CE\) n. 1882/2003](#).

Articolo 21 ⁽⁹⁾

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli [articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE](#), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'[articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE](#) è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽⁹⁾ Articolo così sostituito dall'allegato III del [regolamento \(CE\) n. 1882/2003](#).

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio il presidente Arlindo Marques Cunha

Allegato I ⁽¹⁰⁾

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea [*]

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno * indica i tipi di habitat prioritari.

[*] Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2 adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e Amendments to the Interpretation Manual of European Union Habitats with a view to EU enlargement (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sottomarine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (Limonieta)lia)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)

2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*

2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*

2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*

2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*

2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turlough

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*

4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*

4030 Lande secche europee

4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*

4050 * Lande macaronesiche endemiche

4060 Lande alpine e boreali

4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.

4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose

40A0 * Boscaglia subcontinentale peripannonica

40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del Rhodope

40C0 * Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati

5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)

5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime

52. Matorral arborescenti mediterranei

5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.

5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*

5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche

5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. Phrygane

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Sarcopoterium spinosum phrygas

5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI**61. Formazioni erbose naturali**

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)

6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche

6250 * Steppe pannoniche su loess

6260 * Steppe pannoniche sabbiose

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

62C0 * Steppe ponto-sarmatiche

62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)

6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*

6450 Praterie alluvionali nordboreali

6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

65. Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520 Praterie montane da fieno

6530 * Praterie arborate fennoscandiche

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

7110 * Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)

7230 Torbiere basse alcaline

7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

73. Torbiere boreali

7310 * Torbiere di Aapa

7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera di *Sedo-Scleranthion* o di *Sedo albi-Veronicion dillenii*

8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320 Campi di lava e cavità naturali

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

(.....)

Dir. 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE ⁽¹⁾.

Direttiva del Consiglio

concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979.

⁽²⁾ Termine di recepimento: 6 aprile 1981. Direttiva recepita con [L. 11 febbraio 1992, n. 157](#) e [D.P.C.M. 27 settembre 1997](#).

⁽³⁾ La presente direttiva è stata abrogata dall'[articolo 18 della direttiva 2009/147/CE](#).

[Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure

necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

ha adottato la presente direttiva:] ⁽⁴⁾

(4) Abrogata dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 1

[1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.] ⁽⁵⁾

(5) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 2

[Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.]⁽⁶⁾.

(6) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 3

[1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
 - b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
 - c) ripristino dei biotopi distrutti;
 - d) creazione di biotopi.]⁽⁷⁾.
-

(7) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 4

[1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.] ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 5

[Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.] ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 6

[1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al Comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.] ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 7

[1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.] ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 8

[1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).]
(12).

(12) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 9

[1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

- nell'interesse della sicurezza aerea,

- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,

- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,

- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.] (13).

(13) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 10

[1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.] ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 11

[Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.] ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 12

[1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.] ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 13

[L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.] ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 14

[Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.] ⁽¹⁸⁾.

(18) Abrogato dall'articolo 18 della [direttiva 2009/147/CE](#).

Articolo 15

[Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2.] ⁽¹⁹⁾.

(19) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 della [direttiva 2008/102/CE](#) e successivamente abrogato dall'articolo 18 della [direttiva 2009/147/CE](#).

Articolo 16

[1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

[2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.] ⁽²⁰⁾, ⁽²¹⁾.

(20) Paragrafo soppresso dall'allegato III del [regolamento \(CE\) n. 807/2003](#).

(21) Abrogato dall'articolo 18 della [direttiva 2009/147/CE](#).

Articolo 17

[1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'[articolo 7 della decisione 1999/468/CE](#), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.] ⁽²²⁾.

(22) Articolo inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e, successivamente dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, sostituito dall'allegato III del [regolamento \(CE\) n. 807/2003](#), così sostituito dall'articolo 1 della [direttiva 2008/102/CE](#) e, da ultimo, abrogato dall'articolo 18 della [direttiva 2009/147/CE](#).

Articolo 18

[1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.] ⁽²³⁾.

(23) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 19

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (24).

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio il presidente J. François-Poncet

(24) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

Allegato I (25)

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (*Puffinus mauretanicus*)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (*Cygnus columbianus bewickii*)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (*Mergellus albellus*)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonora

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

*Bonasa bonasia**Lagopus mutus pyrenaicus**Lagopus mutus helveticus**Tetrao tetrix tetrax**Tetrao urogallus*

Phasianidae

*Alectoris graeca**Alectoris barbara**Perdix perdix italica**Perdix perdix hispaniensis*

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

*Porzana porzana**Porzana parva**Porzana pusilla**Crex crex**Porphyrio porphyrio**Fulica cristata*

Otididae

*Tetrax tetrax**Chlamydotis undulata**Otis tarda*

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

*Himantopus himantopus**Recurvirostra avosetta*

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

*Cursorius cursor**Glareola pratincola*

Charadriidae

*Charadrius alexandrinus**Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)**Pluvialis apricaria**Hoplopterus spinosus*

Scolopacidae

*Calidris alpina schinzii**Philomachus pugnax**Gallinago media**Limosa lapponica**Numenius tenuirostris**Tringa glareola**Xenus cinereus (Tringa cinerea)**Phalaropus lobatus*

Laridae

*Larus melanocephalus**Larus genei**Larus audouinii**Larus minutus*

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Sumia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhonorax pyrrhonorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

(25) Allegato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE; dall'articolo 1 della direttiva 85/411/CEE; dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/11/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/49/CE, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

ANSERIFORMES

Anatidae

*Anser fabalis**Anser anser**Branta canadensis**Anas penelope**Anas strepera**Anas crecca**Anas platyrhynchos**Anas acuta**Anas querquedula**Anas clypeata**Aythya ferina**Aythya fuligula*

GALLIFORMES

Tetraonidae

*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus**Lagopus mutus*

Phasianidae

*Alectoris graeca**Alectoris rufa**Perdix perdix**Phasianus colchicus*

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocyptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

(26) Allegato, inizialmente sostituito dall'[articolo 1 della direttiva 81/854/CEE](#), successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al [trattato 16 aprile 2003](#), così sostituito dall'allegato della [direttiva 2006/105/CE](#) e da ultimo abrogato dall'[articolo 18 della direttiva 2009/147/CE](#).

Allegato II/2 ⁽²⁷⁾

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

*Bonasa bonasia**Lagopus lagopus lagopus**Tetrao tetrix**Tetrao urogallus*

Phasianidae

*Francolinus francolinus**Alectoris barbara**Alectoris chukar**Coturnix coturnix*

GRUIFORMES

Rallidae

*Rallus aquaticus**Gallinula chloropus*

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

*Pluvialis apricaria**Pluvialis squatarola**Vanellus vanellus*

Scolopacidae

*Calidris canutus**Philomachus pugnax**Limosa limosa**Limosa lapponica*

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

(27) Allegato inizialmente sostituito dall'[articolo 1 della direttiva 81/854/CEE](#); modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica; sostituito, da ultimo, dall'[articolo 1 della direttiva 94/24/CE](#), modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, così sostituito dall'allegato della [direttiva 2006/105/CE](#) e da ultimo abrogato dall'[articolo 18 della direttiva 2009/147/CE](#).

Allegato III/1 (28)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

(28) Allegato inizialmente sostituito dall'[articolo 1 della direttiva 81/854/CEE](#), modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, successivamente sostituito dall'[articolo 1 della direttiva 91/244/CEE](#), modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione

europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al [trattato 16 aprile 2003](#), così sostituito dall'allegato della [direttiva 2006/105/CE](#) e da ultimo abrogato dall'[articolo 18 della direttiva 2009/147/CE](#).

Allegato III/2 ⁽²⁹⁾

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocyptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola.

(29) Allegato inizialmente sostituito dall'[articolo 1 della direttiva 81/854/CEE](#), modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, successivamente sostituito dall'[articolo 1 della direttiva 91/244/CEE](#), modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al [trattato 16 aprile 2003](#), così sostituito dall'allegato della [direttiva 2006/105/CE](#) e da ultimo abrogato dall'[articolo 18 della direttiva 2009/147/CE](#).

Allegato IV ⁽³⁰⁾

a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di *Lagopus lagopus lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.

- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.

- Esplosivi.

- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.

- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

b) - Aerei, autoveicoli.

- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

(30) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e successivamente abrogato dall'[articolo 18 della direttiva 2009/147/CE](#).

Allegato V ⁽³¹⁾

a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.

d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sulla popolazione delle specie di uccelli.

(31) Abrogato dall'articolo 18 della [direttiva 2009/147/CE](#)

L.R. 3 settembre 2012, n. 39 recante: "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI" (3) (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° settembre 2012, n. 16, S.S. 11 settembre 2012, n. 2.

(2) In deroga a quanto previsto dalla presente legge, vedi il punto 2, O.P.Reg. 23 dicembre 2014, n. 132.

(3) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1), Delib.G.R. 18 ottobre 2013, n. 361.

Art. 1 Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) (6).

1. Per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale - in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e valutazione di incidenza (V.I.) - è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S.T.V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

2. La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente - presieduta dal Dirigente Generale del medesimo, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui una unità in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria, dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione. La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma (5).

3. Con Regolamento da adottare da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, vengono disciplinati:

- a) il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale;
- b) i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;
- c) l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali;
- d) le modifiche all'attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.

4. Con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6, viene istituito un apposito fondo destinato al funzionamento della S.T.V., i criteri relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del relativo fondo vengono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3 (4).

5. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. di cui al presente articolo ed anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), il Nucleo VIA-VAS-IPPC, incardinato presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è automaticamente soppresso ed i relativi rapporti con i componenti esterni sono risolti di diritto da pari data.

6. Con regolamento della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento. Il medesimo regolamento può demandare la definizione di aspetti di dettaglio a provvedimenti amministrativi del Dirigente Generale del competente Dipartimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le tariffe istruttorie versate alla Regione Calabria, per come definite ai sensi del presente comma. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri istruttori, di cui ai precedenti commi, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del

corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 3.2.01.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 30 ottobre 2012, n. 49, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 luglio 2013, n. 33, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' art. 13, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 16, comma 1 della medesima legge).

(6) In attuazione del presente articolo vedi il Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10.

Art. 2 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.14
"POLITICHE DELL'AMBIENTE"

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE

(assunto il 29 APR. 2014 2014 prot. N° 297)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 5192 del 30 APR. 2014

Oggetto: DGR 381/2013 - Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI" - Costituzione Struttura Tecnica di Valutazione - nomina componenti.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la Legge Regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'articolazione della dirigenza regionale e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

Visto il Decreto del Presidente della G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

Visto il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante "DPGR n. 354 del 24.06.1999, ad oggetto "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica"

Vista la DGR n. 219 del 18/06/2013 di nomina dell' Ing. Bruno Gualtieri a Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 18/06/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 14 -Politiche dell'Ambiente all' Ing. Bruno Gualtieri;

Premesso:

Che con Legge Regionale n. 39 del 3 settembre 2012, è stata istituita la Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI, incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente con compiti di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

Che in adempimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale citata, con Delibera di Giunta regionale n. 381 del 31.10.2013 è stato approvato in via definitiva il Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39 recante "*istituzione della Struttura tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI*";

Che il soprarichiamato Regolamento all'art. 2 stabilisce la "*composizione della Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) VIA - VAS - IPPC - VI*", presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente con competenze in materia di Valutazione Ambientale il quale esercita le funzioni di vicepresidente, composta da n. 13 figure professionali, operanti a tempo pieno presso la struttura ed in possesso delle necessarie professionalità progettuali, ambientali, economiche, e giuridiche di seguito specificate:

- a) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
- b) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- c) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
- d) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- e) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- f) n. 1 componente con adeguata professionalità in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- g) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;
- h) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;
- i) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;
- j) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
- k) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli.
- l) n. 1 componente con adeguata professionalità in materie chimiche;
- m) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di energie alternative.

Che per procedere all'individuazione dei componenti della S.T.V sono state espletate le procedure previste dall'art. 3 del citato Regolamento attivate su istanza del Dipartimento Politiche dell'Ambiente con le seguenti note:

- nota Dipartimento Ambiente prot. n°340361 del 31.10.2013 avente ad oggetto: "Manifestazione d'interesse mobilità infra-dipartimentale";
- nota Dipartimento Ambiente prot. n°353519 del 12.11.2013 indirizzata al Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto: "Richiesta manifestazione d'interesse per la mobilità extra-dipartimentale";
- nota Dipartimento Ambiente prot. n°376919 del 2.12.2013 indirizzata al Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto: "Richiesta attivazione mobilità d'ufficio";
- nota Dipartimento Ambiente prot. n°50459 del 13.02.2014 indirizzata al Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto: "Esito valutazione procedura mobilità d'ufficio e richiesta attivazione procedura di mobilità esterna";
- nota Dipartimento Ambiente prot. n°97751 del 19.03.2014 indirizzata al Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto: " esito valutazione procedura mobilità d'ufficio e mobilità esterna - richiesta adozione provvedimenti di mobilità";

Tenuto conto che in esito alle procedure sopraindicate sono state individuate le seguenti professionalità:

Mobilità infra-Dipartimentale:

Ing. Luciano Matragrano componente con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale, domanda prodotta con nota prot. n. 345440 del 6/11/2013;

Ing. Antonino Demasi componente con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni, domanda prodotta con nota prot. n. 345054 del 06/11/2013;

Dott.ssa Annalisa Mazzei componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale, domanda prodotta con nota prot. n. 343549 del 05/11/2013;

Dott. Franco Labonia componente con adeguata professionalità in materia di istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli, domanda prodotta con nota prot. n°345229 del 06/11/2013;

Mobilità extra-Dipartimentale:

Dott. Salvatore Scalise componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale, Decreto Dipartimento Organizzazione e Personale n° 103 del 13/01/2014;

Mobilità d'ufficio:

Dott.ssa Rossella Defina componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia, Decreto Dipartimento Organizzazione e Personale n. 3427 del 27/03/2014;

Dott. Francesco Sollazzo componente con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, Decreto Dipartimento Organizzazione e Personale n. 34727 del 27/03/2014;

Ing. Giuseppe Albanese componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni, Decreto Dipartimento Organizzazione e Personale n. 3427 del 27/03/2014;

Dott. Francesco Crucitti componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici, Decreto Dipartimento Organizzazione e Personale n. 3427 del 27/03/2014;

Mobilità esterna:

Dott. Nicola Caserta componente con adeguata professionalità in tutela delle specie biologiche e della biodiversità, Decreto Dipartimento Organizzazione e Personale n° 397 del 24/03/2014;

Dott. Rondinelli Salvatore componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica Decreto Dipartimento Organizzazione e Personale n.592 del 22/04/2014;

Che in relazione alla figura con adeguata professionalità in materia di energie alternative, selezionata dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente in esito alla procedura di mobilità esterna, il Dipartimento Organizzazione e Personale con nota prot. n. 104256 del 25/03/2014 ha comunicato che non si rende

possibile attivare la procedura di comando non avendo la dotazione organica posti disponibili in part-time ed essendo priva di posti nel profilo di cat. D1 Istruttore Direttivo Tecnico;

Valutato che per sopperire alla temporanea carenza della professionalità in materia di energie alternative, nelle more della definizione di una nuova procedura diretta all'individuazione del componente della Struttura, si ritiene opportuno supportare la costituente S.T.V. con una figura professionale dirigenziale interna individuata nella figura dell'Ing. Mario Buttiglieri, avendo lo stesso svolto esperienze professionali nella specifica materia, per come risulta evincibile dal proprio curriculum vitae in atti;

Vista la pec della Direzione Generale Arpacal del 23/04/2014 senza protocollo, acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 139754 del 24/04/2014 con la quale, a riscontro della nota del D. G. Dipartimento Politiche dell'Ambiente prot. n. 113925 del 02/04/2014; viene individuato il Geom. Antonio Corapi quale componente della S.T.V. in rappresentanza dell'Arpacal;

Preso Atto che in relazione alla figura con adeguata professionalità in materie chimiche, a conclusione delle procedure di mobilità previste dall'art. 3 del Regolamento, non è stata rinvenuta alcuna professionalità disponibile in possesso del titolo di laurea richiesto;

Che il Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici con nota prot. n.122360 del 09/04/2014 ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e Personale la rettifica del decreto di mobilità d'ufficio n. 3427 del 27/03/2014 *"rimuovendo il nominativo dell'Ing. Giuseppe Albanese"*, successivamente integrata con nota prot. n. 127434 del 11/04/2014 per la valutazione delle cagionevoli condizioni di salute comunicate dello stesso dipendente;

Che a seguito delle suindicate note, non avendo l'Ing. Giuseppe Albanese preso servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nelle more dell'individuazione del componente con adeguata professionalità in materia di energie alternative, si rende necessario individuare il Dirigente ing. Mario Buttiglieri quale figura interna a scopo consultivo con adeguata esperienza professionale;

Vista la pec della direzione Generale Arpacal del 24/04/2014 senza protocollo, acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 142457 del 29/04/2014 con la quale, per sopperire alla temporanea carenza delle professionalità in materia chimica, nelle more della definizione di una nuova procedura diretta all'individuazione dei componenti della Struttura, a riscontro della richiesta del D. G. Dipartimento Politiche, è stato individuato il Dott. Mariano Romeo - Dirigente Chimico - quale figura professionale a supporto della S.T.V.;

Vista la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria prot. n. 67/4 del 29/08/2013 avente ad oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica. Designazione rappresentanti Direzione Regionale per partecipazione alle sedute Nucleo VIA - VAS-IPPC;

Valutato che con D.G.R. n. 428 del 28/11/2013, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 81 del 28/02/2014 è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale ed il relativo funzionigramma, assegnando le competenze e le funzioni in materia di VIA, Vinca e VAS al nuovo Settore n. 4 - Valutazioni Ambientali;

Che, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali previsti dalla nuova Struttura Organizzativa, si ritiene necessario incardinare la S.T.V. presso il competente Servizio n. 7 ed al Dirigente preposto al predetto Servizio assegnare la gestione del personale dipendente nominato e la cura delle attività della S.T.V. per lo svolgimento dei compiti previsti, nel rispetto e nelle forme previste dalla legge regionale n.39/2012 e dal citato Regolamento;

Che, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali previsti dalla nuova Struttura Organizzativa, si rende necessario assegnare la Vicepresidenza della S.T.V. al dirigente del Servizio n. 3 in quanto competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, le cui funzioni, per la carenza della nomina della figura dirigenziale, vengono attualmente svolte dal Dirigente del Settore n. 2;

Ritenuto di dover procedere alla formale costituzione della Struttura Tecnica di Valutazione mediante la nomina dei componenti selezionati e l'individuazione di figure professionali a scopo consultivo volte a ricoprire la necessaria competenze in materia di energie alternative ed in materia di inquinamento acustico e radiazioni,

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi della L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

DECRETA

1. **DI COSTITUIRE** la Struttura Tecnica di Valutazione VAS- VIA-AIA-VI, per come prevista dalla L.R. 39/2012 e dal Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012 n. 39, che sarà presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente e composta con la nomina, di durata triennale, dei seguenti componenti:
 - a. Ing. Luciano Matrigrano componente con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
 - b. Dott. Francesco Sollazzo componente con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
 - c. Ing. Antonino Demasi componente con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
 - d. Dott.ssa Rossella Defina componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
 - e. Dott. Salvatore Scalise componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale;
 - f. Dott. Nicola Caserta componente con adeguata professionalità in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
 - g. Dott.ssa Annalisa Mazzei componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;
 - h. Dott. Rondinelli Salvatore componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;
 - i. Dott. Francesco Crucitti componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
 - j. Dott. Franco Labonia componente con adeguata professionalità in materia di istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli.
2. **DI NOMINARE** il Geom. Antonio Corapi, quale figura designata in rappresentanza di Arpacal;
3. **DI STABILIRE** che, nelle more dell'individuazione del componente con adeguata professionalità in materia chimica viene individuato, a scopo consultivo, il Dott. Mariano Romeo, Dirigente chimico dipendente Arpacal, avente adeguata professionalità, che avrà il compito di partecipare alle sedute ed all'attività della S.T.V. definendo specifici pareri a supporto delle decisioni da assumere;
4. **DI STABILIRE** che, nelle more dell'individuazione del componente con adeguata professionalità in materia di energie alternative ed in materia di inquinamento acustico e radiazioni, viene individuato il Dirigente ing. Mario Buttiglieri quale figura interna con esperienza professionale in materia di energie alternative nonché attuale Presidente della Commissione di valutazione dei Tecnici con competenza acustica, che avrà il compito di partecipare alle sedute ed all'attività della S.T.V. definendo specifici pareri a supporto delle decisioni da assumere;
5. **DI NOMINARE**, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali previsti dalla nuova Struttura Organizzativa, in mancanza del Dirigente del Servizio n. 3, vicepresidente della S.T.V., l'Ing. Salvatore Epifanio dirigente del Settore n. 2 con competenze in materia di valutazione ambientale, al quale risultano attualmente assegnate le funzioni e le competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
6. **DI STABILIRE** che per il rilascio dei pareri relativi alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, dovranno essere convocati i Soprintendenti per i Beni Architettonici e Paesaggistici competenti per territorio appositamente designati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, per l'espressione del parere di competenza;
7. **DI STABILIRE** che, ai soli fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità a V.A.S., alle sedute della S.T.V., in relazione alla valutazione dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale, dovranno essere presenti a titolo consultivo senza il diritto di voto i componenti che saranno designati dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio su apposita richiesta;

8. **DI STABILIRE** che le funzioni di segreteria della S.T.V. saranno assegnate nella prima seduta di insediamento dal Presidente ad un dipendente di ruolo, a cui spetteranno le funzioni previste dal citato Regolamento regionale;
9. **DI STABILIRE** che la S.T.V. viene incardinata presso il competente Servizio n. 7 ed al Dirigente preposto al predetto Servizio compete la gestione del personale dipendente nominato e la cura delle attività della S.T.V. per lo svolgimento dei compiti previsti, nel rispetto e nelle forme previste dalla legge regionale n.39/2012 e dal citato Regolamento;
10. **DI STABILIRE** che a decorrere della data di approvazione del presente decreto, la S.T.V. entrerà formalmente in funzione e, conseguentemente, troveranno automatica attuazione le abrogazioni al Regolamento regionale 4 agosto 2008 n. 3, sm.i., per come previste dall'art. 13 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39 recante "*istituzione della Struttura tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI*" approvato con Delibera di Giunta regionale n. 381 del 31.10.2013;
11. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento agli interessati ed al Dipartimento Organizzazione Personale per l'adozione degli adempimenti di competenza;
12. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Bruno Gattieri)



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.10
"AMBIENTE E TERRITORIO"

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

(assunto il 16 GIU. 2015 prot. N° 419)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 6175 del 19 GIU. 2015

Oggetto: DGR 381/2013 - Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI" - modifica costituzione Struttura Tecnica di Valutazione - .

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Premesso:

che con Legge Regionale n. 39 del 3 settembre 2012, è stata istituita la Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI, incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente con compiti di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

Che in adempimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale citata, con Delibera di Giunta regionale n. 381 del 31.10.2013 è stato approvato in via definitiva il Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39 recante "istituzione della Struttura tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI";

Che il soprarichiamato Regolamento all'art. 2 stabilisce la "composizione della Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) VIA - VAS - IPPC - VI", presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente con competenze in materia di Valutazione Ambientale il quale esercita le funzioni di vicepresidente, composta da n. 13 figure professionali, operanti a tempo pieno presso la struttura ed in possesso delle necessarie professionalità progettuali, ambientali, economiche, e giuridiche di seguito specificate:

- a) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
- b) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- c) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
- d) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- e) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- f) n. 1 componente con adeguata professionalità in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- g) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;
- h) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;
- i) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;
- j) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
- k) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli.
- l) n. 1 componente con adeguata professionalità in materie chimiche;
- m) n. 1 componente con adeguata professionalità in materia di energie alternative.

Che con Decreto n. 5192 del 30/04/2014 è stata costituita la Struttura Tecnica di Valutazione con la nomina dei componenti, successivamente modificata con Decreti n.10175 del 13/08/2014 e n°1931 del 11 Marzo 2015;

Tenuto conto che in esito alla procedura attivata dal Dipartimento Personale, Organizzazione e Controlli mediante la pubblicazione dell'Avviso selezione di individuazione n.4 componenti - "Istituzione della struttura tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI.", a conclusione dell'istruttoria delle istanze pervenute, con nota del Dipartimento "Ambiente e Territorio" prot. n.121370 del 17/04/2015 sono stati comunicati i nominativi dei soggetti ritenuti idonei per gli specifici profili professionali richiesti, della quale si riporta la sintesi finale:

"Pertanto in relazione alle valutazioni esposte si riporta l'individuazione dei nominativi in possesso della specifica esperienza e professionalità:

1. *componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni:
Dottor Vincenzo Barone;*
2. *componente con adeguata professionalità in materie chimiche:
Dott. Antonino Giuseppe Votano;*
3. *componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici:
Dott. Mayera Nicola (Dipendente Regionale)*

Nota: Qualora il Dipartimento Personale non riterrà possibile l'accoglimento della domanda, trattandosi di una Avviso per la Mobilità esterna, si ritiene che, a seguito di una comparazione degli specifici curriculum, è stato individuato il dott. Falcone Francesco.

4. *componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica:*

Dott. Saverio Curcio."

Che successivamente con Decreto n° 4980 del 22/05/2015 è stata modificata la composizione della STV disponendo, tra l'altro, la nomina del Dott. Antonino Giuseppe Votano quale componente con adeguata professionalità in materie chimiche e del Dott. Saverio Curcio quale componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;

Che il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, Controlli con Decreto n. 4458 del 12/05/2015 ha disposto l'utilizzo in posizione di assegnazione temporanea (comando) del signor. Dott. Vincenzo Barone, cat. D, profilo professionale Collaboratore Tecnico Professionale;

Che per la nomina del componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici il Dipartimento Organizzazione Risorse Umane, Controlli richiedeva il nulla osta all'amministrazione di appartenenza del candidato Falcone Francesco al quale l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, negava l'assenso all'assegnazione temporanea;

Che con nostra nota prot. n. 164135 del 25/05/2015 il Dirigente Generale, nel prendere atto che l'Amministrazione Provinciale di Cosenza ha negato l'assenso all'assegnazione temporanea del dott. Falcone Francesco, rappresentava che nella fase di valutazione era stato valutato anche il curriculum del Dott. Pasquale Sinatora con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;

Che il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, Controlli con Decreto n. 5535 del 04/06/2015 ha disposto l'assegnazione temporanea (comando) del signor. Dott. Pasquale Sinatora, cat. D1, profilo professionale Funzionario;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica della costituzione della STV di cui al Decreto n. 5192 del 30/04/2014, successivamente modificata con Decreti: n. 10175 del 13/08/2014, n° 1931 del 11 Marzo 2015 e n. 4980 del 22/05/2015, con la nomina dei seguenti componenti:

- Dott. Vincenzo Barone quale componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;
- Dott. Pasquale Sinatora quale componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi della L.R. n. 34/2002 e s.m.i.;

DECRETA

Di MODIFICARE la composizione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS- VIA-AIA-VI, costituita con Decreto n. 5192 del 30/04/2014, successivamente modificata con Decreti n° 10175 del 13/08/2014, n° 1931 del 11 Marzo 2015 e n° 4980 del 22/05/2015, disponendo:

La nomina del Dott. **Vincenzo Barone** quale componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;

La nomina del Dott. **Pasquale Sinatora** quale componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;

DI PRECISARE che per il resto rimane invariata la costituzione della S.T.V. secondo quanto disposto con Decreto n. 5192 del 30/04/2014, successivamente modificata con Decreti n. 10175 del 13/08/2014, n° 1931 del 11 Marzo 2015 e n° 4980 del 22/05/2015;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati ed al Dipartimento Organizzazione Personale per l'adozione degli adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Ing. Domenico Pallaria)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria

REGOLAMENTI REGIONALI

**Regolamento regionale Calabria 4 agosto 2008, n. 3
Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di
Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e
delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate
Ambientali.**

**Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai
regolamenti regionali n. 5 del 14 maggio 2009, n. 16 del 6
novembre 2009, e n. 17 dell'8 novembre 2010**

Pag. 11139

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE
REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO
COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Regolamento regionale Calabria 04/08/2008 n. 3**Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 5 del 14.05.2009, n. 16 del 06.11.2009 e n. 17 dell'08.11.2010.

Articolo 1*Oggetto e finalità.*

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli impianti di cui all'allegato A, la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui all'art. 6 - commi da 1 a 4 - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui approvazione compete alla regione o agli enti locali, e le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

2. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato) per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente regolamento, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

3. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti od il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

4. per quanto non previsto dal presente regolamento trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i.

Articolo 2*Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC.*

1. L'Autorità competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

2. I documenti e gli atti inerenti i procedimenti di cui al presente regolamento sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli uffici del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione, viale Isonzo 414.

3. Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente regolamento, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, istituisce il Nucleo per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito denominato Nucleo VIA-VAS-IPPC).

4. Dalla data di insediamento il Nucleo VIA-VAS-IPPC assume le procedure di VIA, VAS ed IPPC ancora non concluse dal Nucleo VIA ed dal Nucleo Operativo IPPC.

Articolo 3

Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. Il nucleo VIA-VAS-IPPC, nominato dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è così composto:

- Il Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, con funzioni di Presidente;
- un dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente competente in materia di valutazione di impatto ambientale con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;

- da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (di seguito Arpacal), designato dal Direttore Generale dell'Arpacal;

Diciannove laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato:

- due esperti in analisi e valutazione ambientale;
- due esperti in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- due esperti in processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
- due esperti in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- due esperti in tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- due esperti in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- due esperti in diritto ambientale e dei beni culturali;
- un esperto in igiene e sanità pubblica;
- un esperto in inquinamento acustico e radiazioni;
- un esperto in analisi costi-benefici

due esperti in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;

I componenti in possesso di requisiti in precedenza indicati, sono scelti tra i dipendenti a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente. In assenza di professionalità interne ai Dipartimenti della Giunta Regionale, in grado di assicurare i medesimi servizi, l'attività può essere affidata a soggetti esterni all'Ente, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. (1)

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nominato dal Direttore Generale. In particolare compete al segretario redigere processo verbale di ogni seduta.

3. Alle sedute del Nucleo, ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dal Direttore Generale ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata.

4. Le riunioni del Nucleo, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o

dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.

6. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni, rinnovabili - anche disgiuntamente - per una sola volta.

7. Ai componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC se esterni all'Amministrazione Regionale, spetta per ogni seduta un compenso lordo di euro 200 (duecento), comprensive del rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute e documentate secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali (2).

8. Gli importi relativi al compenso dei componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC, [nonché al rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute e documentate] di cui al comma precedente graveranno sui capitoli 32010129 e 32010132 del Bilancio della Regione Calabria (3).

(1) *Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009 e dall'articolo 1 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.*

(2) *Comma modificato dall'articolo 1 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.*

(3) *Comma modificato dall'articolo 1 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.*

Articolo 3 bis

Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC (1)

1. È istituita, come organo di supporto al Nucleo VIA-VAS-IPPC, una Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, costituita da dipendenti interni all'Amministrazione Regionale a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e/o dipendenti dell'A.R.P.A.Cal., così composta: Sei laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato:

- un esperto in analisi e valutazione ambientale;
- un esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- un esperto in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli,
- un esperto in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- un esperto in diritto ambientale e dei beni culturali;
- un esperto in tutela dell'assetto agronomico e forestale e della biodiversità.

2. La Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC opera all'interno del Servizio competente per materia a cui fa capo la responsabilità del procedimento.

3. Nelle more della costituzione della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC i compiti di cui agli Artt. 18-bis e 34-bis vengono svolti dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

(1) *Articolo inserito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.*

Articolo 4

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte de) decreto legislativo n. 152 del 2006, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come sostituito dal decreto legislativo 16 gennaio n. 4, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;

g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6;

l) modifica: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente:

1-bis) modifica sostanziale: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani programmi o progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e deve essere sottoposto alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente regolamento;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

p) autorità competente: Dipartimento Ambiente, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma, progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Capo I

Valutazione di impatto ambientale

Articolo 5

Modalità di svolgimento.

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 14:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Articolo 5 bis

Ambito di applicazione (1)

1. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale:

- a) i progetti di cui all'allegato A al presente regolamento;
- b) i progetti di cui all'allegato B al presente Regolamento, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La valutazione è inoltre necessaria per i progetti elencati nell'allegato B qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 6 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

4. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

5. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente Regolamento, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

(1) Articolo inserito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 6

Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente trasmette all'autorità competente in duplice copia il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti di cui all'allegato B secondo le modalità stabilite nel presente regolamento (1).

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

2-bis. Al fine di attivare la procedura di verifica il proponente deve trasmettere la seguente documentazione:

— Originale della ricevuta del versamento delle spese istruttorie pari a c 400,00, da effettuare, ai sensi della D.G.R. n. 608 del 27/6/05, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento «Valutazione Impatto ambientale » - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBAN IT78M030670459900000099009;

- N. 2 copie del progetto preliminare;
- N. 2 copie dello studio preliminare ambientale;
- N. 2 copie di tutti gli elaborati in formato elettronico su idoneo supporto;
- Attestazione dell'avvenuto deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni ove il progetto è localizzato;
- Copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 (2).

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C del presente regolamento e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il

progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

- a) un sintetico avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale;
- b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(2) Comma aggiunto dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 7

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede:

- a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili;

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

Articolo 8

Studio di impatto ambientale.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato D del presente regolamento e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 5, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta a) fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Articolo 9

Presentazione dell'istanza.

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati in duplice copia il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 10, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione (1).

2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

2 - bis. Alla domanda vanno allegati i seguenti ulteriori documenti:

— dichiarazione giurata del progettista sull'esattezza delle allegazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM27 dicembre 1988;

— idonea attestazione dell'avvenuto deposito agli enti di cui al successivo comma 3;

— originale della ricevuta di versamento delle spese istruttorie dovute sulla base del calcolo di cui al successivo comma, da effettuare, ai sensi della D.G.R. n. 608 del 27/6/05, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento «Valutazione Impatto ambientale» - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBANIT78M0306704599000000099009;

— dichiarazione attestante il valore dell'opera a firma del proponente l'intervento. L'importo dovuto quali spese istruttorie è pari a € 500,00 in caso di valore dell'opera inferiore o pari a € 100.000,00, e a € 500,00 + [(Valore dell'opera - 100.000,00)] x 0,001 (2).

3. La documentazione è depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici delle regioni, delle province, dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione (3).

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(2) Comma aggiunto dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009 e successivamente modificato dall'articolo 13 del Reg.Reg. n. 3 del 6 novembre 2009.

(3) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 10

Consultazione.

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 9, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.

7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente.

Articolo 11

Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione.

1. Le attività di istruttoria tecnica per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dal Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui all'art. 3 (1).

2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 10.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 10, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni

dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.

4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 12

Decisione.

1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

2. L'autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9 comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

4. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

5. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Articolo 13

Informazione sulla decisione.

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Articolo 14

Monitoraggio e controlli (1)

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e la realizzazione delle opere. Lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti delle opere è demandata all'Arpacal.

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle eventuali misure correttive proposte e/o adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.

3. L'Arpacal effettua, altresì, il monitoraggio e il controllo su tutti i progetti già esaminati dal Nucleo VIA ed aventi parere favorevole di compatibilità ambientale.

4. Tutto quanto stabilito nei commi precedenti è da applicare ai provvedimenti rilasciati in merito alla valutazione di incidenza.

(1) Articolo sostituito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 15

Controlli e sanzioni.

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

[2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente si avvale, nel quadro delle rispettive competenze, dell'Arpacal.] (1)

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

(1) *Comma soppresso dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

Articolo 16

Impatti ambientali interregionali.

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Articolo 17

Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. Al Nucleo VIA-VAS-IPPC, in relazione alla procedure di valutazione di impatto ambientale, sono assegnati i seguenti compiti:

a) esaminare, sulla base dell'ordine del giorno redatto dal Dipartimento Ambiente, i progetti da sottoporre a verifica o valutazione (1);

b) esprimere pareri in relazione alle fasi di (2):

1) Verifica (*screening*);

2) Definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (*scoping*);

3) Valutazione;

4) Valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i pSIC e le ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 e succ. mod. e int.;

c) esprimere eventuali pareri in merito alle attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti (3).

2. Il Nucleo ha inoltre il compito di:

a) esprimere parere, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale (4);

b) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;

c) effettuare proposte all'Autorità Competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure (5);

d) coadiuvare l'Autorità Competente nell'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati (6);

(1) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(2) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(3) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(4) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(5) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(6) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

Articolo 18

Attività istruttoria del Nucleo VIA-VAS-IPPC

1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente. L'autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta del Nucleo, può invitare il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria, eventualmente invitando anche gli enti competenti ed il pubblico interessato (1).

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

[a) accertare l'idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;] (2)

b) esaminare dichiarazioni, certificazioni e/o ulteriore documentazione relative: alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti; alla rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto; alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

c) valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

d) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;

e) valutare la coerenza delle alternative esaminate;

f) valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere (3).

3. L'attività istruttoria, inoltre, si sviluppa:

a) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;

b) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale (4).

4. L'attività di istruttoria si conclude con la formulazione del parere di compatibilità ambientale dell'impianto, opera o progetto proposto. (5)

5. Il parere può essere favorevole, sfavorevole con motivazioni o favorevole condizionato. In quest'ultimo caso lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti per l'autorizzazione e per la realizzazione dell'impianto, opera o progetto proposto. (6)

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(2) Lettera soppressa dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

(3) Comma sostituito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009 e successivamente modificato dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

(4) Comma sostituito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 18 bis

Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC (1)

1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti: a) accertare l'idoneità della documentazione ed individuare a quale tipologia di intervento il progetto e la relativa documentazione si riferisce;

b) accertare la completezza della documentazione e degli elaborati presentati al fine dell'ammissibilità all'istruttoria, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari;

c) custodire e archiviare gli atti, gestire i rapporti con le utenze, ricevere le osservazioni e provvedere a comunicare queste ultime al soggetto proponente, trasmettere le decisioni ai soggetti interessati;

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 19

Oneri istruttori.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma i del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applicano le tariffe di cui alla D.G.R. n. 608 del 27/6/05 per le attività istruttorie (riportate all'art. 6, comma 2-bis, e 9 comma 2-bis), ed il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo (1).

Le somme di cui al precedente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe.

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 19 bis

Determinazione del valore complessivo dell'opera (1)

1. Il valore complessivo dell'opera e/o intervento deve essere indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza, e dovrà essere autocertificato nelle forme di legge dal legale rappresentante del richiedente, ovvero – per i soggetti pubblici – dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale.

2. Nella stessa dichiarazione va indicato l'ammontare degli oneri istruttori sulla base di quanto disposto dall'art. 19.

3. Il valore complessivo dell'opera e/o dell'intervento è dato dal costo dei lavori e dalle spese generali. Ai fini del calcolo del costo dei lavori si dovrà considerare il costo dettagliato di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera inclusi di mitigazione e quelli previsti nello studio d'impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che queste ultime costituiscono oggetto della valutazione. Il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

4. Per la determinazione delle spese generali, devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per la pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelli inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per imprevisti, anch'esse correlate a future esigenze di realizzazione del progetto. Si intendono escluse le spese per espropriazioni. Tutte le spese si intendono comprensive di Iva.

(1) Articolo aggiunto dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Capo II
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Articolo 20

Oggetto della disciplina.

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla Regione Calabria o agli enti locali.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del presente regolamento;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Articolo 21

Modalità di svolgimento.

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei;

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 20;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 28;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;

3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

6. Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al Capo II del presente regolamento, l'Autorità competente potrà avvalersi, oltre che del nucleo VIA-VAS-IPPC e della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, dell'Autorità Ambientale Regionale (1).

(1) *Comma modificato dall'articolo 4 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.*

Articolo 22

Verifica di assoggettabilità.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato E del presente regolamento.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato E del presente regolamento e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 23 a 28 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Articolo 23

Redazione del rapporto ambientale.

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e

gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

Articolo 24

Consultazione.

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 23, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate ai fine di evitare duplicazioni con le norme del presente regolamento.

Articolo 25

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione.

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 24.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

Articolo 26

Decisione.

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Articolo 27

Informazione sulla decisione.

1. La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 28.

Articolo 28

Monitoraggio.

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi dell'Arpacal.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e dell'Arpacal.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Articolo 29

Oneri istruttori.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applica il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo. [Per le attività istruttorie l'importo sarà determinato in funzione del piano o programma da valutare, ed è determinato a seguito di apposita richiesta preliminare da effettuare all'autorità competente.] (1)

2. Ai sensi dell' art. 29 "Oneri Istruttori" del regolamento regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii., per le attività istruttorie dei piani/programmi da assoggettare a verifica o a valutazione ambientale strategica, l'importo del contributo, dovuto dall'Autorità procedente o dal proponente, è determinato in funzione del piano o programma da valutare, secondo le seguenti modalità:

a) Ai fini dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 22 del suddetto regolamento, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie in misura fissa pari a euro 400,00, da versar all'atto di presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Verifica assoggettabilità a VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009, Tale contributo, in caso di assoggettamento del piano o programma alla procedura di VAS sarà considerato quale acconto della somma da versare ai fini dell'espletamento della procedura di VAS;

b) Ai fini dell'espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell' art. 20 del Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 , l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttore nella misura di seguito indicata:

- euro 600,00 per i piani e programmi riguardanti, una popolazione inferiore ai 5,000 abitanti;
- euro 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- euro 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;
- euro 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

Il contributo dovrà essere versato, all'atto della presentazione del Rapporto preliminare ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Procedura VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009 (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 13 del Reg.Reg. n. 3 del 6 novembre 2009.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 13 del Reg.Reg. n. 3 del 6 novembre 2009.

Capo III

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Articolo 30

Definizioni.

1. Ai fini del presente capo valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".

Articolo 31

Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale.

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata devono essere inoltrate all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore dell'impianto deve inviare all'autorità competente la documentazione predisposta ai sensi dei decreti del Direttori Generali nn. 6903 del 29/5/2007, 12540 del 29/08/07 e 8425 del 30/06/08 e rinvenibile nella sezione IPPC del sito del Dipartimento Ambiente della regione Calabria [(www.infopointambiente.it)] (1).

(1) Articolo modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 32

Procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Arpacal nelle forme stabilite dall'allegato E approvato con D.D.G. 8425 del 30/6/2008 (1);
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

4. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2005, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del predetto art. 2, comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

6. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale.

7. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6, le prescrizioni del sindaco di cui agli

articoli 216 e 217 de) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Arpacal per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 59/2005.

8. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 5, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel decreto legislativo n. 59 de) 2005 e s.m.i., oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti del predetto decreto

9. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 8, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 6, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente regolamento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2005.

11. Copia dell'autorizzazione integrala ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui all'art. 2, comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

12. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

(1) Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 33

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.

3. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

4. L'Arpaeal accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 2005, e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

5. ferme restando le misure di controllo di cui al comma 4, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti.

6. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente regolamento;

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizia di reato, anche all'autorità competente.

8. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatone, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c. alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Articolo 34

Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC (1).

1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha i seguenti compiti:

a. esamina [le domande pervenute, in particolare verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore e/o richieste dall'autorità competente dell'impianto, le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico connesso al rilascio dell'AIA (2);

b. segnala al Dipartimento Politiche dell'Ambiente l'eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

c. predispone ed effettua eventuali verifiche e sopralluoghi;

d. elabora un documento contenente gli elementi tecnico-scientifici e giuridici necessari per la predisposizione dell'AJA, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi;

e. svolge attività di supporto [amministrativo] al Responsabile del Procedimento;

(1) Articolo modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(2) Lettera modificata dall'articolo 5 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 34 bis

Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (1)

1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti:

a) esamina le domande pervenute, verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto e/o richieste dall'autorità competente;

b) richiede al gestore dell'impianto, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o chiarimenti necessari;

c) valuta la necessità dell'effettuazione di eventuali ed ulteriori approfondimenti tecnici da parte Nucleo VIA-VAS-IPPC nelle ipotesi di richieste di modifiche ad impianti già in possesso di AIA qualora una variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento possano produrre conseguenze sull'ambiente;

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 35

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 33, comma 4, sono a carico del gestore.

2. Le spese di cui comma 1 sono determinate sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale datato D.M. del 24 aprile 2008 recante «modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/9/2008. Resta fermo l'obbligo del richiedente di corrispondere all'Autorità Competente l'eventuale conguaglio in relazione alla differenza tra quanto versato in base all'art. 4 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta regionale 21 agosto 2007, n. 5, e quanto stabilito dal decreto di cui al comma precedente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria (1).

(1) Articolo sostituito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 36

Norme di semplificazione, transitorie e finali.

1. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

2. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 6 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

4. Le procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono concluse ai sensi della disciplina in vigore al momento dell'avvio del procedimento;

5. Al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali le istruttorie sospese in pendenza della procedura di valutazione di impatto ambientale sono effettuate dal Nucleo VIA e dal Nucleo Operativo IPPC in seduta congiunta, fino all'insediamento del nuovo

Nucleo VIA-VAS-IPPC; le riunioni in seduta congiunta, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione.

6. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale rilasciato sulla base dell'istruttoria effettuata in seduta congiunta sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per l'esercizio dell'impianto, compresa l'autorizzazione integrata ambientale e pertanto contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 59 del 2005 e s.m.i.;

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Allegato 1

Allegato A

Progetti di competenza regionale

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo,
- c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 1 50 MW;
- c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) Impianti industriali destinati:
 - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
- e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico,
 - per la fabbricazione di esplosivi.
- f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 3 5,000 t/anno di materie prime lavorate.
- g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.
- h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000
- i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno,
- l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri,
- m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 l/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di material estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³.

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 de) R.D. 29 luglio 1927, n. 1413.

v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.

z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, DA, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline;

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

- 900 posti per scrofe.

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato 2

Allegato B

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità

1. Agricoltura

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;

d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

2. Industria energetica ed estrattiva

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;

i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose,

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 1 0.0 kW.

n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;

c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifero e superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,

- d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
 - e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
 - f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³
 - g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
 - h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
 - i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
 - l) cockerie (distillazione a secco di carbone);
 - m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
 - n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
 - o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
 - p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione da oltre 50 tonnellate al giorno
4. Industria dei prodotti alimentari
- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
 - b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
 - c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
 - d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
 - e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
 - h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
 - i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 l/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta
- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
 - b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno,
 - c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
 - d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

7. progetti di infrastrutture

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 50 posti auto;

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;

e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;

g) strade extraurbane secondarie;

h) costruzioni di strado di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore al 500 metri;

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

l) sistemi di trasporto a guida vincolata ((tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

p) aeroporti;

q) porli turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti,

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 l/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Altri progetti

a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati (1);

b) piste permanenti per corse e piove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m²;

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 nr di superficie impegnata a 50.000 m³ di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

i) cave e torbiere;

l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;

n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;

o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;

q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;

r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;

s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

(1) Lettera modificata dall'articolo 7 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Allegato 3

Allegato C

Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 6

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del piogeno,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi alimentari
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
 - i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 2) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Allegato 4

Allegato D

Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 8

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

Allegato 5

Allegato E

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 22

1. Caratteristiche dei piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Allegato 6

Allegato F

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante: "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale".

(BUR n. 49 del 17 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 28 agosto 2000, n. 14, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 24, 7 agosto 2002, n. 31, 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 3 giugno 2005, n. 12, 22 novembre 2005, n. 16, 21 agosto 2006, n. 7, 19 aprile 2007, n. 8, 14 agosto 2008, n. 27, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37, 23 dicembre 2011, n. 47, 3 febbraio 2012, n. 3, 3 settembre 2012, n. 40, 3 luglio 2013, n. 28 e 27 aprile 2015, n. 11.)

(...)

Art. 5

(Struttura ausiliaria delle articolazioni amministrative della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali.

(...)

Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18***Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)***(BUR n. 15 del 16 agosto 2004, supplemento straordinario n. 1)**(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 13 ottobre 2004, n. 24, 29 dicembre 2004, n. 34, 16 febbraio 2005, n. 2, 17 agosto 2005, n. 13, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 18 luglio 2008, n. 24 e L.R. 31 marzo 2009, n. 8)**(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5; art. 2, comma 5; art. 3, comma 3; art. 4, comma 6; art. 5, comma 4; art. 8, commi 8 e 10; art. 10; art. 10bis; art. 10ter; art. 11, commi 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12; art. 12bis; art. 17; art. 18; art. 19)***TITOLO I****(Disposizioni di carattere finanziario)****Art. 1¹**

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è fissato al *31 dicembre 2014²*.

2.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per gli anni 2003 e 2004 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle Leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. Lo stanziamento previsto all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – relativo alla realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione inerenti lavori di interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi da parte dei Comuni e delle Comunità Montane – è aumentato di euro 3.000.000,00.

5. I benefici di cui alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono applicabili anche ai lavoratori ex-corsisti dell'ENEL utilizzati in attività di pubblica utilità sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori ed inseriti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge medesima.

6.

7.

Art. 1 bis³
*(Abrogato)***Art. 2⁴**

1.

2.

3.

4.

5. In attuazione dell'articolo 63 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 6 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, i fondi per l'edilizia agevolata già attribuiti alla Regione Calabria e non utilizzati o utilizzabili per il pagamento delle obbligazioni assunte dai beneficiari ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 – allocati all'UPB 3.2.02.01 (capitoli 2322203, 2322204, 2322207, 2322209, 2322211, 2322213, 2322214, 2322217, 2322221, 2321203, 32020134, 32020135) – sono destinati, per un importo massimo di euro 75.000.000,00 ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti all'acquisto e al recupero della prima abitazione ed in possesso dei requisiti di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 22 settembre 2003.

6.

7.

*La Corte Costituzionale con sentenza n. 361 depositata il 7 novembre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3.

¹ commi 2, 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

² Termine differito dalle LL.RR. 18/2004 e 34; 8/2005; 13/2005; 1/2006; 9/2007;34/2010; 47/2011.

³ Articolo abrogato dall'art. 10, comma 12 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

⁴ commi dall'1 al 4 e 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 3

1.

2. ⁵

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37 ter, comma 12, della Legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 e all'articolo 2 bis, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il 50 per cento del valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio relative agli anni 2002 e 2003, corrisposti alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modificazioni e integrazioni, è devoluto per l'80 per cento al Comune di Crotona, per il 10 per cento al comune di Isola Capo Rizzuto, per il 5 per cento al comune di Strongoli e per il restante 5 per cento al comune di Cirò Marina, salvo diversi accordi fra la Regione e i comuni interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale nei territori interessati dalle ricerche e dalle coltivazioni.

Art. 4⁶

1.

2.

3.

4.

5.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Santa Severina per il triennio 2007-2009⁷ un contributo annuo di euro 50.000,00 – con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010246) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – finalizzato al sostegno dell'attività didattico-culturale della Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali (L.A.L.E.O.), previa definizione dei criteri e delle modalità di erogazione.

7.

Art. 5⁸

1.

2.

3.

4. Al fine di procedere al consolidamento ed allo sviluppo delle attività promozionali e fieristiche nazionali e locali autorizzate e per la realizzazione e gestione del Centro Fieristico già finanziato dalla Regione Calabria a carico del Pop 94/99, la Giunta regionale, in coerenza con la legge n. 7 dell'11.01.2001 avente per oggetto "Legge quadro sul settore fieristico" è autorizzata a promuovere la costituzione di una società consortile mista, pubblico-privata, partecipata dalla Regione Calabria, che subentri al Consorzio Artigiano, denominato Ente Autonomo Fiere Cosenza, con personalità giuridica pubblica, riconosciuto con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 6983/91 e 824/93, e attualmente in Gestione Commissariale Straordinaria regionale.

5.

6.

Art. 6**Art. 7⁹**

⁵Commi abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁶I commi dall'1 al 5 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁷Comma così modificato dall'art. 31, comma 5, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

⁸I commi dall'1 al 3 e 5 e 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁹Gli articoli 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 8¹⁰

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente settimo comma.

9.

10. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente nono comma.

11.

Art. 8 bis**Art. 9¹¹**

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

Art. 10

1. All'articolo 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

“5. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'Avvocatura regionale, la Giunta regionale può delegare il Dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione Calabria in materia di liti attive e passive. Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, il Dirigente medesimo propone alla Giunta Regionale l'adozione dei relativi provvedimenti.”

2. All'articolo 28, comma 2, lettera a), ultimo capoverso le parole “...in giudizio...” sono soppresse.

3. Per garantire la funzionalità dei Dipartimenti fino alla copertura dei posti vacanti mediante espletamento di un concorso pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a conferire incarichi di Dirigente di Servizio a dipendenti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale appartenenti ai ruoli della Giunta regionale in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.¹² I suddetti incarichi hanno durata massima annuale e possono essere rinnovati.

4. All'articolo 57, comma 7, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, così come modificato dall'articolo 5 della Legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, le parole “...Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio...”, sono sostituite dalle seguenti “...Settore Ragioneria Generale...”

5. All'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 1, le parole “30 luglio” sono sostituite dalle parole “15 settembre”.

¹⁰I commi dall'1 al 7 e 9 e 11 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹¹Gli articoli 8 bis e 9 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹²Parole abrogate dall'art. 43, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che precedentemente recitavano: ed in servizio da almeno due anni nel Dipartimento nell'ambito del quale i medesimi incarichi sono conferiti.

Art. 10 bis

1. In deroga alla Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite massimo del 3% delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionale, con precedenza alle unità lavorative che abbiano prestato o siano in servizio, a qualunque titolo, presso il Consiglio o la Giunta regionale medesimi.

2. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui alla tabella del DPCM 05.08.1999 proveniente dall'Agenzia dell'Impiego di cui all'art. 14 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, è inquadrato nella dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie corrispondenti a quelle previste nel vigente C.C.N.L. del Compartimento Regioni-Autonomie Locali, con mantenimento della pregressa anzianità di servizio e della posizione retributiva già maturata. Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato nella categoria D3, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari per la definizione della posizione del personale di cui all'ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1986 del 6 agosto 2002.

4. All'art. 3, comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole da "...di età..." a "...reclutamento..." sono soppresse
- le parole da "...e che abbiano..." fino a "...internazionali" sono sostituite dalle seguenti "...da inquadrare nella categoria D3 ex ottava qualifica funzionale."

Art. 10 ter

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, così come sostituito dall'articolo 1-quater, comma 1, terzo trattino della Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è sostituito dal seguente: "Le misure degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al Consigliere regionale nel mese di gennaio dell'anno di riferimento."

2. L'art. 13, comma 3, della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 deve intendersi nel senso che l'inclusione delle parole "il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti" dopo le parole "i Presidenti delle Commissioni" omologa in via analogica il Collegio dei Revisori dei conti alle modalità di composizione previste per le Commissioni permanenti e speciali.

Art. 11¹³

1.

2.

3. Nel caso di Enti Pubblici e/o Enti strumentali degli stessi, la Giunta regionale può concedere ulteriori contributi a copertura della quota di cofinanziamento anche a valere sulle risorse trasferite alla Regione Calabria dal Fondo Nazionale per la Montagna ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

4. Ai fini del miglioramento della propria struttura patrimoniale, la FINCALABRA S.p.A. è autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale mediante l'utilizzo dei fondi già assegnati con le Leggi regionali 25 agosto 1987, n. 26, 12 agosto 1996, n. 24, 23 dicembre 1996, n. 39, 22 settembre 1998, n. 10, 22 dicembre 1998, n. 14, 3 marzo 2000, n. 8, 28 agosto 2000, n. 14, 22 maggio 2002, n. 23 per la parte non finalizzata alla concessione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, nonché di quelli assegnati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni e finalizzati alla concessione di prestiti partecipativi, ad operazioni di venture capital, alla costituzione di fondi di garanzia, purché non derivanti da specifici finanziamenti relativi al Programma Operativo Regionale 2000-2006.

5. Al fine di evitare interruzioni nella erogazione degli aiuti alle PMI operanti nei settori Industria, Turismo, Commercio e Artigianato, la Regione Calabria – Dipartimento Attività produttive - è autorizzata a rinnovare, fino alla scadenza dei termini fissati dai Regolamenti dell'Unione Europea per la rendicontazione della spesa relativa al Programma Operativo Regionale 2000-2006, le convenzioni in cui la Regione è subentrata ai sensi degli artt. 15, comma 1, e 19, comma 12, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relative agli interventi cofinanziati a valere sulle Misure 4.1 e 4.2 del POR CALABRIA 2000-2006, ivi inclusi quelli relativi alla programmazione negoziata attuata della Regione.

6.

¹³I commi 1, 2 e 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

7. Alla Legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 recante "Istituzione dell'Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso" sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- all'articolo 5, comma 1, è aggiunto il seguente punto:

"c) contributo per la partecipazione alle spese di costruzione e/o manutenzione dei colombai sociali nelle aree cimiteriali su suoli detenuti dalle Associazioni di Mutuo Soccorso in proprietà o sulla base di diritti di superficie."

- all'articolo 5, comma 2, è aggiunto il seguente punto:

"I contributi di cui alla lettera c) possono essere concessi in misura massima pari al 50% delle spese documentate e fino ad un massimo di Euro 25.000,00".

8. All'articolo 4, lettera f) della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 le parole da "...che siano..." a "...integrazioni." sono soppresse¹⁴.

Art. 12

1. All'articolo 27 della Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- al comma 1 le parole "...alla Regione Calabria..." sono sostituite con le parole: "...all'ARDIS territorialmente competente...";

- il comma 2 è così sostituito: "Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo 3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all'ARDIS territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell'ARDIS medesima."

- al comma 5 le parole "...tra Regione..." sono sostituite con le parole "...tra le ARDIS..."

2. Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

3. Per la gestione del patrimonio bibliotecario e l'erogazione dei relativi servizi e per i contributi di analisi, studi e ricerche finalizzati alla programmazione delle attività di promozione culturale nonché per la promozione e valorizzazione dei beni culturali, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito organismo che utilizzi in modo organico e permanente le risorse strutturali, umane e finanziarie destinate a tali finalità. Agli oneri conseguenti si provvede con apposite risorse stanziare nell'ambito della programmazione annuale degli interventi di cui alle leggi regionali 19 aprile 1985, n. 16 e 19 aprile 1985, n. 17¹⁵.

4. All'articolo 1, comma 1 della Legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 dopo le parole: "...scuole, istituti o facoltà..." sono aggiunte le seguenti parole: "...nonché di Fondazioni, Associazioni culturali senza fini di lucro, ONLUS che hanno tra le finalità statutarie la divulgazione della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, oltre che il recupero dei soggetti che si trovano in stato di restrizione della libertà..."¹⁶.

5. All'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34, dopo le parole "...Conservatori di Musica..." sono aggiunte le parole "...e il Politecnico "Scientia e Ars" di Vibo Valentia".

6. All'articolo 4 della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente quinto alinea:

- "Italo Falcomatà" con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie".

Art. 12 bis

1. Alla Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche e variazioni:

- il comma 2 dell'articolo 4, è così sostituito: "Le aziende devono essere anche produttrici di latte e registrate a norma dell'articolo 11 del D.P.R. 54/1997."

¹⁴ Nel presente comma viene impropriamente richiamato l'art. 4, mentre il riferimento è da intendersi all'art. 4 ter, lettera f) della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 20, comma 4 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7, successivamente l'art. 11, commi 1 e 2, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9, soppriime l'Agenzia istituita con il presente comma 3.

¹⁶ Anche nel presente comma viene impropriamente richiamato l'art. 1, mentre il riferimento è da intendersi all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1986, n. 2.

- all'articolo 5, comma 3,
- la parola "...semestralmente..." è sostituita dalle parole "...di volta in volta...";
- dopo la parola "...Regione" sono inserite le parole "...per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prodotti tradizionali"
- é inserito il seguente articolo 6-bis: "Le aziende di cui alla presente legge devono attuare un protocollo in autocontrollo semplificato per garantire la gestione igienico-sanitaria della propria filiera produttiva al fine di assicurare la specificità del prodotto finito."

2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 le parole "...ai Comuni sedi di strutture..." sono sostituite dalle parole "...al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali..." e dopo le parole "...riconosciuti ..." sono inserite le parole "...in base all'articolo 2 della presente legge. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato¹⁷"

TITOLO III

(Disposizioni di carattere normativo in materia sanitaria)

Art. 13¹⁸

(Abrogato)

Art. 14¹⁹

(Abrogato)

Art. 15

(Abrogato)

Art. 16²⁰

(Abrogato)

Art. 17

1. Al fine di non disperdere l'esperienza maturata dal progetto Sistema di Assistenza Integrata per disabili (SAID) il Dipartimento Sanità, nell'ambito del fabbisogno individuato dal P.R.S., procede alla assegnazione dei posti letto di R.S.A. per disabili necessari al pieno superamento della fase sperimentale senza tener conto del parametro territoriale di suddivisione dei posti letto.

Art. 18

1. Al fine di soddisfare i bisogni assistenziali dei pazienti ospiti presso l'istituto Papa Giovanni XXIII la Giunta regionale è autorizzata a disporre la riconversione dell'accreditamento in essere anche, ove occorra, in deroga ai limiti di fabbisogno individuati dal piano regionale per la salute, tenuto conto della problematica riferita ai livelli occupazionali da definire in concertazione tra l'istituto e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. L'Istituto, a pena di decadenza dall'autorizzazione, dovrà adeguare la struttura alla normativa vigente entro 18 mesi dall'autorizzata riconversione.

3. La Giunta regionale, anche nella prospettiva del pieno risanamento della gestione dell'istituto Papa Giovanni XXIII, può autorizzare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, la cessione a privati delle attività socio-sanitarie accreditate gestite dalla fondazione.

Art. 19

1. La gestione del servizio dell'Anagrafe zootecnica sul territorio calabrese, da attuarsi in conformità ai decreti interministeriali 31 gennaio 2002 e 7 giugno 2002, é espletata da un unico soggetto attuatore costituito da una società a totale capitale pubblico detenuto a maggioranza dalla Regione Calabria, direttamente o attraverso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA).

¹⁷La L.R. 13 ottobre 2004, n. 24 ha modificato il presente comma 2 aggiungendo la seguente frase: "Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato".

¹⁸Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁹Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, nono trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.

²⁰Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

2. Il servizio sarà disciplinato da apposito contratto approvato dalla Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti all'Agricoltura e alla Sanità. Dalla data di affidamento del servizio mediante stipula di contratto ai sensi della presente legge, decadono tutti i rapporti e contratti in essere con soggetti diversi.

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23²¹

²¹Gli articoli dal 20 al 23 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Statuto della Regione Calabria**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 4 luglio 2015, n. 15)

(...)

**Articolo 43
(Potestà regolamentare)**

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

(...)